

30.01.2024



ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.p.A.

---

## **Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2024-2026**

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30.01.2024

## Sommario

<b>1. PREMESSA</b> .....	<b>4</b>
1.1 Definizione del concetto di corruzione ai fini della L.190/2012.....	9
<b>2. LE FATTISPECIE DI REATO</b> .....	<b>9</b>
2.1 Reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione (art. 24 D. Lgs. 231/2001).....	10
2.2. Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 D. Lgs. 231/2001).....	11
2.3 Reato di Corruzione tra privati (art. 25 ter del D.lgs. 231/2001).....	14
2.4 Altri Reati previsti dal titolo II, Capo I, del Codice Penale .....	15
2.5 Reati previsti dal titolo II, Capo II, del Codice Penale.....	16
2.6 Reati previsti dal titolo VII, Capo III, del Codice Penale.....	16
2.7 Reato tributario, previsto dal d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (“Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205”).....	17
<b>3. DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ</b> .....	<b>18</b>
3.1 Analisi del contesto interno .....	20
3.1.1 Organizzazione e funzioni .....	21
3.1.2 Articolazione degli Uffici e indicazione aree funzionali.....	21
3.2 Analisi del contesto esterno.....	21
3.3 Soggetti, ruoli e obiettivi dell’organizzazione per la prevenzione della corruzione .....	23
3.4 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza .....	23
3.4.1 Compiti e responsabilità.....	24
3.4.2 Poteri del Responsabile della prevenzione della trasparenza e corruzione.....	25
3.5 I referenti della prevenzione della corruzione.....	26
<b>4. ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO</b> .....	<b>28</b>
<b>5. ASPETTI METODOLOGICI, MAPPATURA DEI RISCHI E IDENTIFICAZIONE DEI PROCESSI SENSIBILI</b> .....	<b>29</b>
<i>Attraverso la mappatura dei processi si individuano e rappresentano le attività dell’Ente al fine di ottenere un perimetro di riferimento per la successiva attività di identificazione e valutazione dei rischi corruttivi ovvero di maladministration. ....</i>	<i>29</i>
<i>La mappatura conduce all’identificazione delle seguenti aree che, in considerazioni delle attività a queste riconducibili, risultano - in varia misura - esposte a rischi corruttivi:.....</i>	<i>29</i>
<i>A) contratti pubblici;.....</i>	<i>29</i>
<i>B) personale;.....</i>	<i>29</i>
<i>C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; .....</i>	<i>29</i>
<i>D) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; .....</i>	<i>29</i>
<i>E) incarichi e nomine; .....</i>	<i>29</i>
<b>6. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO</b> .....	<b>30</b>

6.1 Misure in materia di incompatibilità successiva .....	31
6.2 Rapporti con la Pubblica Amministrazione .....	32
6.3 Corruzione passiva.....	33
6.4 Rapporti con i terzi.....	33
6.5 Gestione omaggi, regali ed elargizioni.....	34
6.6 Conflitti d'interesse.....	34
6.7 Incompatibilità e Inconferibilità di incarichi ai propri dipendenti o di altro ente.....	34
6.8 Conferimenti incarichi dirigenziali ed amministrativi di vertice.....	34
6.9 Gestione delle informazioni sensibili e dei beni.....	35
6.10 Pagamenti e movimentazioni finanziarie .....	35
<b>7. TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ .....</b>	<b>36</b>
7.1 Procedura di accesso civico .....	37
7.2 Modalità per effettuare segnalazioni .....	39
7.3 Segnalazioni al RPTC e tutela del segnalante .....	39
<b>8. DIFFUSIONE DEL PIANO .....</b>	<b>42</b>
<b>9. FORMAZIONE E INFORMAZIONE .....</b>	<b>43</b>
<b>10. SISTEMA DISCIPLINARE .....</b>	<b>44</b>
10.1 Misure nei confronti dei lavoratori subordinati.....	44
10.2 Misure nei confronti di chi ha violato le misure di tutela del segnalante.....	44
10.4 Misure nei confronti del segnalante che ha effettuato segnalazioni con dolo.....	44
10.5 Misure nei confronti degli altri soggetti apicali (amministratori e sindaci) .....	44
10.6 Misure nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione.....	44
10.7 Misure nei confronti di soggetti terzi .....	44
<b>11 PIANIFICAZIONE TRIENNALE DELLE ATTIVITÀ.....</b>	<b>46</b>

## 1. PREMESSA

Il 17 settembre 2013 la C.I.V.I.T. (Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche), ha approvato la proposta di Piano Nazionale Anticorruzione ("PNA") elaborata dal Dipartimento della funzione pubblica in base alla legge n. 190 del 2012.

Come noto la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" interviene in attuazione dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n.116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110.

L'adozione di misure idonee a combattere il fenomeno della corruzione è stata inoltre sollecitata da organismi internazionali di cui è parte l'Italia, in particolare dal GRECO (Groupe d'Etats contre la Corruption) del Consiglio di Europa, che ha rilevato trattarsi di "fenomeno consueto e diffuso", dal WGB (Working Group on Bribery) dell'OCSE e dall'IRG (Implementation Review Group) organismo sussidiario delle Nazioni Unite per l'attuazione della Convenzione contro la corruzione.

La legge delinea un macrosistema di intervento fondato sulla cultura della prevenzione della corruzione delineando un insieme di regole volte a garantire legalità e trasparenza all'azione pubblica. Tra i vari obblighi contemplati dalla legge è imposto agli enti pubblici di adottare un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ("PTPC"), in linea con le rilevanti recenti modifiche normative. In particolare, si fa riferimento al decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» (di seguito d.lgs. 97/2016) e al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul Codice dei contratti pubblici. Infine, si richiama espressamente la legge 9 gennaio 2019, n. 3 (G.U. n. 13 del 16 gennaio 2019), recante "Misure per il contrasto di reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici". La legge è intervenuta con modifiche al codice penale, al codice civile, alla normativa penitenziaria e a quella sulla responsabilità degli Enti ed Aziende (introduzione di nuove figure di reato, nuova disciplina delle pene accessorie con particolare riferimento all'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e l'interdizione dai pubblici uffici, aumenti di pene, etc.). Se ne è tenuto conto nella redazione del presente aggiornamento triennale, anche al fine di verificarne l'impatto sul Piano Triennale, con inevitabile slittamento dei tempi di redazione del medesimo, data anche l'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale solo il 16 gennaio; la linea di tendenza emersa dall'esame del testo normativo è in definitiva nel senso di un'estensione dell'utilizzo di istituti già previsti per la lotta al crimine organizzato anche per il contrasto al fenomeno della corruzione.

Ora, il PNA è atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni (e ai soggetti di diritto privato in controllo pubblico, nei limiti posti dalla legge) che adottano i PTPC (ovvero le misure di integrazione di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

Il PNA, in quanto atto di indirizzo, contiene indicazioni che impegnano le amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa nella quale si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche e di attività di pubblico interesse esposte a rischi di corruzione e all'adozione di concrete misure di prevenzione della corruzione.

Le strategie di prevenzione che devono ispirare nel PTPC, indicate nel PNA, evidenziano l'esigenza di perseguire tre obiettivi principali:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione,
- aumentare la capacità di scoprire la corruzione ed infine
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

L'ANAC, ai fini dell'attuazione del PNA, è dotata (art. 1, commi 2 e 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190) di poteri di vigilanza sulla qualità di Piani adottati dalle pubbliche amministrazioni, che possono comportare l'emissione di raccomandazioni (ovvero nei casi più gravi l'esercizio del potere di ordine) alle amministrazioni perché svolgano le attività previste dal Piano medesimo (dalle attività conoscitive alla individuazione di concrete misure di prevenzione). L'ANAC ha, infine, (art. 19, co. 5, d.l. 90/2014) poteri di sanzione nei casi di mancata adozione dei PTPC (o di carenza talmente grave da equivalere alla non adozione).

Inoltre, l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) con Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 ha dettato le "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici», indicazioni poi confermate dal legislatore dalle modifiche apportate al D.lgs 33/2013 dal D.lgs 97/2016.

Tra le altre principali modifiche che interessano le Linee guida sono l'art. 24 bis del d.l. del 24 giugno 2014 n. 90 che è intervenuto sull'art. 11 del d.lgs. n. 33/2013 «Ambito soggettivo di applicazione» e ha esteso l'applicazione della disciplina della trasparenza, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea, agli «enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi». Nel contempo, il medesimo articolo ha previsto che alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni «in caso di partecipazione non maggioritaria, si applicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190».

La nuova disciplina tende a rafforzare il ruolo dei RPCT quali soggetti titolari del potere di predisposizione e di proposta del PTPC della società e a dare allo stesso più un ruolo di coordinamento delle attività connesse alla materia. È, inoltre, previsto al fine di semplificare, le attività delle amministrazioni nella materia, l'unificazione in un solo strumento il PTPC e il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità (PTTI). Inoltre, gli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici sono esplicitamente indicati dal legislatore quali destinatari della disciplina in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle amministrazioni pubbliche ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione nonché della prevenzione di conflitti d'interesse (art. 1, commi 49 e 50, legge n. 190 del 2012 e d.lgs. n. 39 del 2013). In questa ottica, nell'art. 15, co. 1, del d.lgs. n. 39 del 2013 viene affidato al responsabile del

Piano anticorruzione di ciascun ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico il compito di curare, anche attraverso il Piano, l'attuazione delle disposizioni del decreto.

Rimane poi l'obbligo da parte degli Enti di pubblicare i PTPC sul sito istituzionale entro il 31/01 di ogni anno, di nominare un RPCT da parte del Consiglio di Amministrazione o altro organo con funzioni equivalenti. I dati relativi alla nomina sono trasmessi all'A.N.AC. con il modulo disponibile sul sito dell'Autorità nella pagina dedicata ai servizi on line. Gli atti di revoca dell'incarico del RPCT sono motivati e comunicati all'A.N.AC. che, entro 30 giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 39/2013.

Considerata l'esigenza di garantire che il sistema di prevenzione non si traduca in un mero adempimento formale e che sia, invece, calibrato, dettagliato come un modello organizzativo vero e proprio ed in grado di rispecchiare le specificità dell'ente di riferimento, l'Autorità ritiene che le funzioni di RPC debbano essere affidate ad uno dei dirigenti della società. Questa opzione interpretativa si evince anche da quanto previsto nell'art. 1, co. 8, della legge n. 190 del 2012, che vieta che la principale tra le attività del RPCT, ossia l'elaborazione del Piano, possa essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Gli organi di indirizzo della società nominano, quindi, come RPCT un dirigente in servizio presso la società, attribuendogli, con lo stesso atto di conferimento dell'incarico, anche eventualmente con le necessarie modifiche statutarie e regolamentari, funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Nell'effettuare la scelta, la società dovrà vagliare l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse ed evitare, per quanto possibile, la designazione di dirigenti responsabili di quei settori individuati all'interno della società fra quelli con aree a maggior rischio corruttivo. La scelta dovrà ricadere su un dirigente che abbia dimostrato nel tempo un comportamento integerrimo. Nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. In questo caso, il Consiglio di amministrazione è tenuto ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività del soggetto incaricato. In ultima istanza, e solo in casi eccezionali, il RPCT potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali.

Ai sensi dell'art. 1, co. 17, della legge n. 190 del 2012, anche le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, in quanto stazioni appaltanti, possono prevedere negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito, che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisca causa di esclusione dalla gara.

Nel valutare gli adeguamenti delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni alla l. 190/2012, l'Autorità ha tenuto conto della particolare struttura e della disciplina di riferimento dei soggetti che assumono veste giuridica privata e delle esigenze di tutela della riservatezza e delle attività economiche e commerciali da essi svolte in regime concorrenziale. Per quel che riguarda le indicazioni relative all'individuazione e alla gestione del rischio, come accennato sopra, l'Autorità ha tenuto conto della necessità di coordinare quanto previsto nella legge n. 190 del 2012 per i piani di prevenzione della corruzione con le disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, sia in termini di modello di organizzazione e gestione che di controlli e di responsabilità.

Nella prospettiva sopra evidenziata, le misure introdotte dalla l. n. 190 del 2012 ai fini di prevenzione della corruzione si applicano alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni. Questo vale anche qualora le società abbiano già adottato il modello di organizzazione e gestione previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001. A tale riguardo, come sopra precisato, le amministrazioni controllanti sono chiamate ad assicurare che dette società, laddove non abbiano provveduto, adottino un modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001.

Come è noto l'ambito di applicazione della legge n. 190 del 2012 e quello del d.lgs. n. 231 del 2001 non coincidono e, nonostante l'analogia di fondo dei due sistemi, finalizzati entrambi a prevenire la commissione di reati nonché ad esonerare da responsabilità gli organi preposti qualora le misure adottate siano adeguate, sussistono differenze significative tra i due sistemi normativi. In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il d.lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di questa (art. 5), diversamente dalla legge 190 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società.

In relazione ai fatti di corruzione, il decreto legislativo 231 del 2001 fa riferimento alle fattispecie tipiche di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, nonché alla corruzione tra privati, fattispecie dalle quali la società deve trarre un vantaggio perché possa risponderne.

La legge n. 190 del 2012, fa riferimento, invece, ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l'intera gamma dei reati contro la p.a. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di "cattiva amministrazione", nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. Con la conseguenza che la responsabilità a carico del Responsabile della prevenzione della corruzione (responsabilità dirigenziale, disciplinare ed erariale, prevista dall'art. 1, comma 12, della legge n. 190/2012) si concretizza al verificarsi del genere di delitto sopra indicato commesso anche in danno della società, se il responsabile non prova di aver predisposto un piano di prevenzione della corruzione adeguato a prevenire i rischi e di aver efficacemente vigilato sull'attuazione dello stesso.

Alla luce di quanto sopra e in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti le Linee Guida ANAC stabiliscono che le società integrano il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con il Piano di prevenzione della corruzione contenente misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012. Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte dalla società ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario che tiene conto del Piano di prevenzione della corruzione anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'A.N.AC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione della d.lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti.

In ogni caso, considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 e quelle previste dalla legge n. 190 del 2012, le funzioni del Responsabile della prevenzione

corruzione e trasparenza, dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'Organismo di vigilanza nominato ai sensi del citato decreto legislativo.

Come già accennato sopra, nel quadro normativo si inserisce nel 2016 il D.lgs 97, che apporta alcune importanti modifiche al D.lgs.33/2013 e agli obblighi di pubblicazione. Tra le più significative: in ambito oggettivo di applicazione art. 3, mediante la sostituzione dell'art. 2, comma 1, viene ridefinito ed ampliato l'ambito oggettivo del Dlgs. 33/2013, non più limitato alla sola individuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza delle P.A., ma volto ad assicurare la libertà di accesso, da parte di chiunque ai dati e documenti detenuti dalle P.A., nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Ente. Con l'introduzione dell'art. 2 bis indica che il D.lgs 33/2013 è applicabile oltre che alla P.A. anche "in quanto compatibile" agli enti pubblici economici e agli ordini professionali, alle società in controllo pubblico fatte salve le società quotate; alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati.

Inoltre nel dicembre 2016 l'ANAC ha emanato la linea guida 1309 LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL'ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013 andando a chiarire quanto indicato nell'art .5 del D.lgs 33/2013 rivisto dal D.lgs 97/2016 e meglio definendo l'accesso civico generalizzato. Specificando inoltre che la trasparenza assume sempre di più la connotazione di accessibilità alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Ente, con scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Pertanto diventa più evidente che la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. A questa impostazione consegue, nel decreto 33/2013, il rovesciamento della precedente prospettiva, che comportava l'attivazione del diritto di accesso civico solo strumentalmente all'adempimento degli obblighi di pubblicazione; ora è proprio la libertà di accedere ai dati e ai documenti, cui corrisponde una diversa versione dell'accesso civico, a divenire centrale nel nuovo sistema, in analogia agli ordinamenti aventi il Freedom of Information Act (FOIA), ove il diritto all'informazione è generalizzato e la regola generale è la trasparenza mentre la riservatezza e il segreto eccezioni.

Nel dicembre 2017 con la linea guida 1134 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte della società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati da amministrazioni e degli enti pubblici economici" ANAC ha dato indicazioni per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici.

Sempre nel dicembre 2017, si inserisce la legge 179/17 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", che prevede che gli Enti applichino adeguate procedure per la tutela dei segnalanti. Per completare il complesso quadro normativo, si segnalano infine la deliberazione



ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018 sul ruolo e i poteri del RPCT e la n. 1074 del 21 novembre 2018, inerente l'approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione e, da ultimo, la già citata legge 9 gennaio 2019, n.3.

In particolare con la delibera 1074 del 21 novembre l'autorità ha approvato il PNA 2018 nella cui parte generale che è stata riservata, ad alcune questioni, oggetto anche di delibere dell'Autorità, allo scopo di fornire a tutti i soggetti destinatari del PNA chiarimenti in merito ai dubbi interpretativi sorti per la corretta applicazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione.

Sono state fornite indicazioni alle amministrazioni sulle modalità di adozione annuale del PTPC; richiamati gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza posti in capo alle società e agli enti di diritto privato; presentata una ricognizione dei poteri e del ruolo che la normativa conferisce al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e i requisiti soggettivi per la sua nomina e la permanenza in carica; chiariti alcuni profili sulla revoca del RPCT e sul riesame da parte dell'Autorità; affrontato il tema dei rapporti fra trasparenza, intesa come obblighi di pubblicazione, e nuova disciplina della tutela dei dati personali introdotta dal Regolamento UE 2016/679 e il rapporto tra RPCT e Responsabile della protezione dei dati (RPD); date indicazioni sull'applicazione dell'ipotesi relativa alla c.d. "incompatibilità successiva" (pantouflage) e sull'adozione dei codici di comportamento da parte delle amministrazioni; affrontati alcuni profili relativi all'attuazione della misura della rotazione del personale.

Tutto ciò premesso e considerato, Acquedotto Valtiglione S.p.A. ha individuato le "Linee di condotta in tema di anticorruzione e trasparenza" quale efficace strumento di contrasto a fenomeni di illegalità e corruzione.

A seguito della costituzione della Società e della presenza nel quadro normativo della legge 190/12 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", Acquedotto Valtiglione S.p.A. ha attivato le iniziative necessarie per sviluppare un adeguato piano triennale per la corruzione effettuando uno studio approfondito dei processi organizzativi e gestionali.

### [1.1 Definizione del concetto di corruzione ai fini della L.190/2012](#)

Il Piano è uno strumento finalizzato alla prevenzione dei fenomeni corruttivi secondo un concetto di corruzione che, come emerge dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2013 n.1, deve essere inteso in senso lato ed includere situazioni in cui, anche esorbitando dall'ambito della fattispecie penale, un soggetto, nell'esercizio dell'attività amministrativa, abusi del potere attribuitogli al fine di ottenere un vantaggio privato o, comunque, situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso ai fini privati delle funzioni attribuite.

Le situazioni potenzialmente rilevanti sono quindi più ampie delle fattispecie penalistiche disciplinate negli articoli 318, 319 e 319 ter, c.p., e comprendono alcuni delitti quali, a titolo di esempio, i reati di abuso d'ufficio, peculato, rivelazione o utilizzazione di segreto d'ufficio e traffico di influenze illecite che mirano alle medesime finalità di tutela.

## [2. LE FATTISPECIE DI REATO](#)

Di seguito sono riportate le fattispecie di reato, corredate da una breve descrizione in relazione a ciascun delitto, che sono state esaminate ai fini della valutazione dei rischi.

In ragione del concetto di corruzione sopra esaminato sono stati presi in considerazione non solo i reati indicati negli artt. 24, 25, 25 ter del decreto legislativo 231/01 ma anche le ipotesi delittuose contemplate nella legge 190/12.

In tale prospettiva l'approfondimento delle attività sensibili è stato condotto con un'attenzione specifica alla possibilità che vengano commessi i reati indicati nel Capo I Titolo II del Codice penale nonché quelli altrimenti indicati dalla legge 190/12 che possano avere un profilo di rilevanza in relazione alle attività svolte da Acquedeotto Valtiglione S.p.A.

Da ultimo, si segnala il d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", che, all'art. 39, rubricato "Modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti", al comma 2 ha introdotto un nuovo "reato presupposto", di natura tributaria, nei seguenti termini:

*2. Dopo l'articolo 25-quinquiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' aggiunto il seguente:*

*"Art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari). - 1. In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote."*

In considerazione del fatto che tutti i reati sono stati rivalutati al fine dell'adozione del presente Piano e per consentire una lettura organica e completa del presente documento sono riportate tutte le fattispecie che corrispondono al concetto di corruzione sopra esaminato, anche qualora le stesse siano già state valutate nell'ambito dell'implementazione del Modello di organizzazione e gestione adottato ai sensi del D. Lgs. 231/01.

## 2.1 Reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione (art. 24 D. Lgs. 231/2001)

### **Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)**

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro € 1.032,00.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Il reato si configura nel porre in essere artifici fraudolenti affinché la fornitura di un servizio o di un bene o di un manufatto non corrisponda a quanto pattuito con il Cliente pubblico (Ente, Associazione, Società pubblica).

### **Truffa aggravata ai danni dello Stato**

Art. 640, comma 2, c.p. Truffa aggravata dell'essere stata commessa a danno dello Stato "Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51 a Euro 1.032.

### **Art. 640 - bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**

"La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo,

comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

### **Frode informatica**

Art. 640 – ter c.p. Frode informatica

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51 a 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da Euro 309 a 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione e da due a sei anni e della multa da € 600,00 a € 3000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un’altra circostanza aggravante”.

### **Reati in tema di erogazioni pubbliche**

Art. 316 - bis c.p. Malversazione a danno dello Stato

“Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Art. 316 - ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a Euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 a 25.822 Euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

## [2.2. Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione \(art. 25 D. Lgs. 231/2001\)](#)

### **Art. 314 c.p. Peculato**

“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.”

**Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui**

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”

**Art. 317 c.p. Concussione**

“Il pubblico ufficiale e l'incaricato che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni”

**Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione**

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni”

**Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.

**Art. 319 - bis c.p. Circostanze aggravanti**

“La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi”.

**Art. 319 – ter c.p. Corruzione in atti giudiziari**

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

**Art. 319 - quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.

**Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio**

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.

**Art. 321 c.p. Pene per il corruttore**

“Le pene stabilite nel comma 1 dell’articolo 318, nell’art. 319, nell’art. 319 bis, nell’art. 319 ter e nell’art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità”.

#### **Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione**

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell’art. 318, ridotta di un terzo.

Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’art. 319”.

#### **Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri**

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1. ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2. ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3. alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4. ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5. a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5 bis. ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un’attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

#### **Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio**

“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni .

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.”

#### **Art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite**

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.”

### [2.3 Reato di Corruzione tra privati \(art. 25 ter del D.lgs. 231/2001\)](#)

#### **Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di Società o Enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accertano la promessa, per compiere o omettere un atto in violazione, degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della Società o dell'Ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo restando quanto previsto art. 2641c.c., la misura della confisca per il valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.”

#### **Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati**

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, ai sindaci liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’art. 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione alla redazione di documenti contabili societari, ai sindaci liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitino per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.”

### 2.4 Altri Reati previsti dal titolo II, Capo I, del Codice Penale

#### **Art. 325 c.p. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio**

“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell’ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.”

#### **Art. 326 c.p. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio**

“Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l’agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.”

#### **Art. 328 c.p. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione**

“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa

fino a 1.032 euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.”

#### **Art. 331 c.p. Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità**

“Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a 516 euro.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a 3.098 euro.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.”

### 2.5 Reati previsti dal titolo II, Capo II, del Codice Penale

#### **Art. 353 c.p. - Turbata libertà degli incanti.**

“Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro .

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da 516 euro a 2.065 euro.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà”.

#### **Art. 353bis c.p. - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”

### 2.6 Reati previsti dal titolo VII, Capo III, del Codice Penale

#### **Art. 476 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.**

“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni”.

#### **Art. 479 c.p. - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.**

“Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite”.

#### **Art. 481 c.p. - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.**



“Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 51 euro a 516 euro. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro”.

2.7 Reato tributario, previsto dal d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (“Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205”)

All’interno della prevenzione di comportamenti non etici e fraudolenti è da ricomprendere anche la fattispecie dei reati tributari e fiscali, anche se non puntualmente considerati all’interno del perimetro di applicazione della L. 190/2012. Di seguito evidenziamo il riferimento normativo, peraltro recentemente ricompreso all’interno dei reati ex D.Lgs. 231/01.

“Art. 2. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria”

### 3. DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ

Acquedotto Valtiglione S.p.A. è una società a capitale interamente pubblico, che nasce nell'ambito dello scenario normativo applicabile alle società di gestione del ciclo idrico integrato.

L'Acquedotto della Valtiglione è stato costituito e costruito grazie alla volontà dei Sindaci dei Comuni che si trovano nella vallata attraversata dal torrente Tiglione.

Il decreto prefettizio n. 2.601 del 4 febbraio 1952 sanciva la fondazione del Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto di Valtiglione con il quale si riconosceva l'obiettivo istituzionale di costruire e di gestire un acquedotto per soddisfare la necessità di approvvigionamento idropotabile della popolazione residente.

Facevano parte del C.A.V. quali soci fondatori 10 comuni e precisamente:

- Belveglio
- Castelnuovo Calcea
- Isola d'Asti
- Mombercelli
- Mongardino
- Montaldo Scarampi
- Montegrosso
- Vaglio Serra
- Vigliano
- Vinchio.

Successivamente, vista la deliberazione dell'Assemblea Generale in data 11 agosto 1956 e secondo i suggerimenti della Giunta Provinciale Amministrativa, il Prefetto della provincia di Asti, con proprio decreto n. 15.864 del 11 settembre 1956, modificato lo Statuto in vigore ammetteva a far parte del Consorzio Valtiglione altri sedici comuni.

Si raggiungeva, in tal modo, la seguente composizione:

- Agliano Terme
- Belveglio
- Bruno
- Calamandrana
- Calosso
- Castagnole delle Lanze
- Castelboglione
- Castelletto Molina
- Castelnuovo Belbo
- Castelnuovo Calcea
- Coazzolo
- Costigliole d'Asti
- Fontanile
- Incisa Scapaccino
- Isola d'Asti
- Maranzana
- Moasca
- Mombercelli
- Mombaruzzo
- Mongardino
- Montaldo Scarampi

- Montegrosso
- San Marzano Oliveto
- Vaglio Serra
- Vigliano
- Vinchio.

Con decorrenza 15 giugno 2005 nasce l'Acquedotto Valtiglione S.p.A. a seguito della trasformazione del Consorzio in società per azioni ai sensi del D.Lgs. 267/2000.

Dal 1° gennaio 2007 sono state acquisite le gestioni del S.I.I. anche per alcuni Comuni non soci e precisamente: Azzano, Castel Rocchero, Quaranti e Rocca d'Arazzo.

Dal 1° gennaio 2008 sono state acquisite le gestioni del S.I.I. anche per i comuni di Canelli e Nizza M.to.

Con decorrenza 01/02/2010 è stata acquisita in Convenzione la gestione del servizio idrico integrato per gli utenti del Comune di Cerro Tanaro (circa 380 unità) mentre con decorrenza 1/10/2011 è stata acquisita la gestione del servizio idrico integrato per gli utenti del Comune di Rocchetta Tanaro (circa 950 unità). A far data dal 1/6/2012 è stata acquisita infine la gestione del servizio idrico integrato anche per gli utenti del Comune di Cortiglione (circa 400 unità).

#### RIEPILOGO PRINCIPALI DATI AZIENDALI

CODICE FISCALE: 00073940058

FORMA GIURIDICA: SOCIETA' PER AZIONI

CODICE ATECO DELL'ATTIVITA': 36.00.00

TIPO CONTABILITA': CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE

ANNO DI RIFERIMENTO	2019	2020	2021
TOTALE ATTIVO	28.439.534	29.417.439	30.349.969
PATRIMONIO NETTO	5.940.703	6.016.866	6.079.802
CAPITALE	5.450.000	5.450.000	5.450.000
RISERVA LEGALE	123.207	130.827	134.635
VII) ALTRE RISERVE	215.090	359.874	432.230
IX) UTILI (PERDITE) ESERCIZIO NETTO	152.406	76.165	62.937
VALORE DELLA PRODUZIONE	10.104.051	10.982.498	11.250.495
INDEBITAMENTO AL 31/12	10.312.776	10.985.154	11.331.069
PERSONALE DIPENDENTE AL 31/12 (NUMERO UNITA')	28	28	29

#### PARTECIPAZIONE:

TOTALE AZIONI 10.900

- Comune di Agliano Terme (abitanti 1719) = numero 625 azioni, pari ad un valore nominale complessivo di Euro 312.500,00 (trecentododicimilacinquecento/00),

- Comune di Belveglio (abitanti 337) = numero 122 azioni, pari ad un valore nominale complessivo di Euro 61.000,00 (sessantunmila/00),

- Comune di Bruno (abitanti 394) = numero 143 azioni, pari ad un valore nominale complessivo di Euro 71.500,00 (settantunmilacinquecento/00),

- Comune di Calamandrana (abitanti 1459) = numero 530 azioni, pari ad un valore nominale complessivo di Euro 265.000,00 (duecentosessantacinquemila/00),

- Comune di Colosso (abitanti 1356) = numero 493 azioni, pari ad un valore nominale complessivo di Euro 246.500,00 (duecentoquarantaseimilacinquecento/00),
- Comune di Castagnole delle Lanze (abitanti serviti 706) = numero 257 azioni, pari ad un valore nominale complessivo di Euro 128.500,00 (centoventottomilacinquecento/00),
- Comune di Castel Boglione (abitanti 702) = numero 255 azioni, pari ad un valore nominale complessivo di Euro 127.500,00 (centoventisettemilacinquecento/00),
- Comune di Castelletto Molina (abitanti 168) = numero 61 azioni, pari ad un valore nominale complessivo di Euro 30.500,00 (trentamilacinquecento/00),
- Comune di Castelnuovo Belbo (abitanti 878) = numero 319 azioni, pari ad un valore nominale complessivo di Euro 159.500,00 (centocinquantanovemilacinquecento/00),
- Comune di Castelnuovo Calcea (abitanti 765) = numero 278 azioni, pari ad un valore nominale complessivo di Euro 139.000,00 (centotrentanovemila/00),
- Comune di Coazzolo (abitanti 313) = numero 114 azioni, pari ad un valore nominale complessivo di Euro 57.000,00 (cinquantasettemila/00),
- Comune di Costigliole d'Asti (abitanti 5940) = numero 2.159 azioni, pari ad un valore nominale complessivo di Euro 1.079.500,00 (unmilionesettantanovemilacinquecento/00),
- Comune di Fontanile (abitanti 561) = numero 204 azioni, pari ad un valore nominale complessivo di Euro 102.000,00 (centoduemila/00),
- Comune di Incisa Scapaccino (abitanti 2054) = numero 747 azioni, pari ad un valore nominale complessivo di Euro 373.500,00 (trecentosettantatremilacinquecento/00),
- Comune di Isola d'Asti (abitanti 2061) = numero 749 azioni, pari ad un valore nominale complessivo di Euro 374.500,00 (trecentosettantaquattromilacinquecento/00),
- Comune di Maranzana (abitanti 335) = numero 122 azioni, pari ad un valore nominale complessivo di Euro 61.000,00 (sessantunmila/00),
- Comune di Moasca (abitanti 398) = numero 145 azioni, pari ad un valore nominale complessivo di Euro 72.500,00 (settantaduemilacinquecento/00),
- Comune di Mombaruzzo (abitanti 1220) = numero 443 azioni, pari ad un valore nominale complessivo di Euro 221.500,00 (duecentoventunmilacinquecento/00),
- Comune di Mombercelli (abitanti 2197) = numero 799 azioni, pari ad un valore nominale complessivo di Euro 399.500,00 (trecentonovantanovemilacinquecento/00),
- Comune di Mongardino (abitanti 900) = numero 327 azioni, pari ad un valore nominale complessivo di Euro 163.500,00 (centosessantatremilacinquecento/00),
- Comune di Montaldo Scarampi (abitanti 669) = numero 243 azioni, pari ad un valore nominale complessivo di Euro 121.500,00 (centoventunmilacinquecento/00),
- Comune di Montegrosso d'Asti (abitanti 2086) = numero 758 azioni, pari ad un valore nominale complessivo di Euro 379.000,00 (trecentosettantanovemila/00),
- Comune di San Marzano Oliveto (abitanti 956) = numero 348 azioni, pari ad un valore nominale complessivo di Euro 174.000,00 (centosettantaquattromila/00),
- Comune di Vaglio Serra (abitanti 293) = numero 107 azioni, pari ad un valore nominale complessivo di Euro 53.500,00 (cinquantatremilacinquecento/00),
- Comune di Vigliano d'Asti (abitanti 792) = numero 288 azioni, pari ad un valore nominale complessivo di Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00),
- Comune di Vinchio (abitanti 725) = numero 264 azioni, pari ad un valore nominale complessivo di Euro 132.000,00 (centotrentaduemila/00)

### 3.1 Analisi del contesto interno

### 3.1.1 Organizzazione e funzioni

Nell'**Allegato 1** si riporta l'organigramma di Acquedotto Valtiglione S.p.A.

### 3.1.2 Articolazione degli Uffici e indicazione aree funzionali

La struttura organizzativa si articola in n. 4 Aree, ciascuna presieduta da un Responsabile:

Area Tecnica

Area Utenza

Area Ragioneria e Bilancio

Area Affari Generali

## 3.2 Analisi del contesto esterno

Anche in prospettiva di un adeguamento e di una implementazione della gestione dei rischi corruttivi, nel presente Piano triennale si è ritenuto opportuno iniziare a redigere l'analisi del "contesto esterno".

Invero, il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 ha integrato ed aggiornato i precedenti Piani 2013 e 2015, particolarmente in tema di gestione del rischio corruttivo, sviluppando ed aggiornando alcune indicazioni metodologiche al fine di accompagnare Amministrazioni, Enti e Società pubbliche locali verso un approccio alla prevenzione della corruzione finalizzato alla riduzione del rischio corruttivo, da un punto di vista più sostanziale che formale.

Seguendo le indicazioni metodologiche contenute nel PNA 2019 e, in particolare, nel suo allegato 1, la gestione del rischio di corruzione si articola nelle seguenti fasi: analisi del contesto, esterno ed interno; valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione); trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure).

Il citato Allegato 1 suggerisce, come buona prassi, il non introdurre ulteriori misure di controlli ma razionalizzare e "mettere a sistema i controlli già esistenti", evitando di implementare misure di prevenzione solo formali; inoltre, evidenzia la necessità di sviluppare il processo di gestione del rischio "secondo una logica sequenziale e ciclica che ne favorisca il continuo miglioramento."

Sempre citando dal documento in questione (par. 3), "la prima fase del processo di gestione del rischio è relativa all'analisi del contesto esterno ed interno. In questa fase, l'amministrazione acquisisce le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno)".

L'analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di verificare se e come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'Ente si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione.

Questa fase preliminare serve per consentire a ciascuna Amministrazione di definire la propria strategia di prevenzione del rischio corruttivo anche - e non solo - tenendo conto delle caratteristiche del territorio e dell'ambiente in cui opera. In particolare, l'analisi del contesto esterno consiste nell'individuazione e descrizione delle caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio o del settore specifico di intervento (ad esempio, cluster o comparto) nonché delle relazioni esistenti con gli "stakeholder" e di come queste ultime possano influire sull'attività dell'amministrazione, favorendo eventualmente il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno.

La “Matrice di analisi del contesto esterno” (che costituisce, a sua volta, allegato al già citato Allegato 1 al PNA 2019), sotto il profilo della “eventuale incidenza di variabili esogene (es. territoriali; culturali; criminologiche; sociali ed economiche)”, alle voci “impatto”, “probabilità” e “rischio”, per le società controllate, le società partecipate e le amministrazioni aggiudicatrici, riporta sempre la classificazione “alto”, per cui, viene richiesto un livello di attenzione adeguato.

La Società garantisce l'erogazione del Servizio Idrico Integrato in 35 Comuni della Provincia di Asti sottostanti all'Autorità d'ambito Astigiano-Alessandrino (ATO5), ente di governo per la programmazione, organizzazione e controllo del Servizio Idrico Integrato, pari al 27,50% dei Comuni totali dell'ambito per 53,947 abitanti.

Pertanto, la principale area territoriale di riferimento è la Regione Piemonte.

Per l'analisi dei corrispondenti dati si richiama quanto riportato dal medesimo Ente nel rispettivo PTPCT nonché nella pagina dedicata del sito istituzionale “Annuario Statistico Regionale” (reperibile al link <https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/finanza-programmazione-statistica/statistica/numeri-piemonte-annuario-statistico-regionale>), sottolineando in questa sede i dati criminologici indicati, tratti dall'Annuario delle statistiche ufficiali del Ministero dell'Interno. “[...] evidenziano in generale una diminuzione dei reati commessi in Italia.

In particolare: gli omicidi sono diminuiti del 14% (passando da 357 a 307), le rapine sono diminuite del 16,2% (passando da 29.570 a 24.773), i furti sono diminuiti del 11,2 % (passando da 1.226.550 a 1.089.711).

Per quanto riguarda le truffe si è registrata una diminuzione del 2,1% (passando da 122.378 a 119.776), ma contemporaneamente sono aumentate del 1,2% le truffe a danno degli anziani, che sono passate da 19.120 a 19.343.

Nell'anno preso in esame dal Ministero dell'Interno sono diminuite del 13% le denunce per stalking (passando da 14.633 a 12.733) mentre è aumentata la violenza in ambito familiare: gli ammonimenti del Questore per violenza domestica sono aumentati del 76% (passando da 666 a 1.172).

In merito alla criminalità organizzata, si rimanda alla Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia nel periodo gennaio-giugno 2018 che contiene un paragrafo relativo alla criminalità organizzata in Piemonte.

#### Reati contro la Pubblica Amministrazione

Infine, dalla relazione allegata al Disegno di legge recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione” (ora legge 3/2019), è possibile estrapolare alcuni dati relativi ai reati connessi ai danni delle P.A.

Risulta, infatti, che presso le sezioni del giudice delle indagini preliminari dei tribunali italiani, siano stati iscritti, per corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), i seguenti atti: 729 iscritti nel 2010, 648 nel 2011, 683 nel 2012, 919 nel 2013, 1005 nel 2014, 641 nel 2015 e 675 nel 2016. A fronte di tali numeri di procedimenti penali iscritti per detto titolo di reato, presso le stesse sezioni GIP / GUP le definizioni con sentenza di condanna sono pari al 4% nel 2010 e nel 2011, 1% nel 2012, 2% nel 2013, 3% nel 2014, nel 2015 e nel 2016. Sensibilmente più alta rispetto alle sentenze di condanna, in questa fase è la percentuale di definizione mediante applicazione concordata della pena (c.d. patteggiamento): 9% nel 2010 e nel 2011, 10% nel 2012, 8% nel 2013, 10% nel 2014 e nel 2015, 8% nel 2016.

Considerati, quindi, i dati statistici sopra richiamati e il sensibile aumento delle pene già apportato

ai delitti contro la pubblica amministrazione dalle modifiche normative nel corso degli anni in misura che, sempre per restare al delitto di corruzione propria antecedente, ha fatto progressivamente lievitare la pena detentiva da quella compresa tra due e cinque anni di reclusione, originariamente prevista dal codice penale del 1930, a quella connessa tra sei e dieci anni di reclusione, con un aumento percentuale del 200% nel minimo e del 100% nel massimo), si ritiene che tale aggravamento delle pene principali non sia strumento strategicamente vincente, ritenendo invece che lo strumento della prevenzione sia invece indispensabile al fine di limitare e arginare i fenomeni corruttivi”.

Sul piano generale, va ancora rilevato che l'emergenza covid-19 ha implicato un acuirsi dei rischi corruttivi e di riciclaggio di denaro, come ampiamente attestato dalla Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia, inter alia, con il comunicato del 16 aprile 2020, recante “Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l'emergenza da covid-19”, cui si rinvia integralmente.

Ai fini del contenimento della pandemia sono state inoltre attivate misure restrittive, adeguate di volta in volta in base all'evolversi della situazione, tra le quali l'introduzione dello smart-working.

In questo contesto - al netto dei rapporti con una utenza molto estesa - i portatori e rappresentanti di interessi esterni alla Società sono principalmente:

- 1) Enti locali del territorio (in particolare, i Comuni) con cui la Società si rapporta in più ambiti e modalità;
- 2) Enti istituzionali;
- 3) Enti e imprese con i quali la Società si rapporta principalmente in termini contrattuali (appaltatori) o convenzionali.

### 3.3 Soggetti, ruoli e obiettivi dell'organizzazione per la prevenzione della corruzione

La legge 190/12, cui è conseguita la pubblicazione delle diverse edizioni del Piano Nazionale Anticorruzione (inizialmente a cura di CIVIT, successivamente a cura di ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione), ha offerto preziosi spunti di riflessione che la Società ha opportunamente valutato nella costruzione del Piano per poter realizzare al meglio una corretta ed efficace politica di prevenzione della corruzione.

Acquedotto Valtiglione S.p.A. ritiene che solo attraverso una mirata sensibilizzazione di tutti i livelli aziendali, nell'ambito delle rispettive responsabilità, possano essere minimizzati o neutralizzati i rischi di commissione dei reati ivi esaminati.

In questo senso ne consegue che l'obiettivo che la società dichiara di conseguire anno dopo anno consiste nella sempre maggiore conoscenza della disciplina

### 3.4 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza

Acquedotto Valtiglione S.p.A., in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 190/2012, dal D.lgs 33/2013 modificata secondo il D.lgs 97/2016 e alle disposizioni attuative in seguito emanate, ha nominato il Responsabile della Prevenzione Corruzione e trasparenza nella figura della dr.ssa Mariella Rizzotti, nominata il 02/05/2022 dal Consiglio di Amministrazione.

Il nuovo responsabile anticorruzione e trasparenza ha predisposto un Piano Triennale della Corruzione, che comprende anche una sezione trasparenza, da sottoporre ad approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

- Durata in carica e revoca del Responsabile

Il Responsabile resta in carica sino a revoca ed in ogni caso rimane in funzione fino alla nomina del successore. Qualora le caratteristiche del Responsabile dovessero venir meno nel corso dell'incarico il Consiglio di Amministrazione procederà alla revoca dell'incarico ed alla sua sostituzione con soggetto diverso che presenti i requisiti richiesti.

La revoca dell'incarico potrà avvenire per giusta causa, per impossibilità sopravvenuta o allorquando vengano meno in capo al responsabile i requisiti di imparzialità, autonomia, indipendenza ed onorabilità.

Per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- ❖ l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il Responsabile inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;
- un grave inadempimento dei propri doveri (es. mancata predisposizione della relazione annuale e degli obblighi informativi) così come definiti nel presente Piano;
- ❖ il coinvolgimento dalla Società o di un soggetto ad essa appartenente in un procedimento penale, ove risultino dagli atti, gravi omissioni dell'attività di vigilanza, addebitabili al Responsabile;
- ❖ una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del Responsabile per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Piano;
- ❖ una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del Responsabile ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi sopra descritti, il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare il nuovo Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza in sostituzione di quello cui sia stato revocato il mandato. Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna anche non definitiva a carico del Responsabile, il Consiglio di Amministrazione, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre la sospensione dei poteri del Responsabile e la nomina di un nuovo Responsabile ad interim.

La rinuncia all'incarico da parte del Responsabile può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione per iscritto unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

### 3.4.1 Compiti e responsabilità

Il Responsabile cura la predisposizione entro il 31 gennaio di ogni anno, coadiuvato dai referenti, del Piano di prevenzione della corruzione, che sottopone al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Il Responsabile provvede alla pubblicazione del Piano sul sito internet di Acquedotto Valtigione S.p.A., nella sezione "SOCIETÀ TRASPARENTE".

Il Responsabile deve inoltre:

- ❖ provvedere alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Società o quando siano emanati provvedimenti legislativi che richiedano una revisione del Piano;



- ❖ provvedere ad elaborare, d'intesa con le funzioni competenti, procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- ❖ collaborare alla predisposizione di adeguati meccanismi informativi ed identificare le informazioni che devono essere trasmesse o messe a disposizione del RPCT;
- ❖ segnalare tempestivamente le violazioni di cui viene a conoscenza all'organo competente per l'apertura del procedimento disciplinare;
- ❖ comunicare all'ANAC e nei casi più gravi all'ufficio disciplina dell'ANAC i casi di mancato o ritardo adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- ❖ predisporre la relazione annuale entro il 15 dicembre (o altra data secondo le proroghe indette da ANAC) di ogni anno in cui sono indicati risultati dell'attività svolta assicurandone la pubblicazione sul sito internet della Società alla sezione "SOCIETÀ TRASPARENTE";
- ❖ predisporre e trasmettere alle Funzioni Aziendali la documentazione organizzativa interna, contenente le istruzioni, i chiarimenti e gli aggiornamenti necessari;
- ❖ promuovere, coordinandosi con le Funzioni Aziendali competenti, idonee iniziative per la capillare diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi di Etica e Trasparenza adottati da Acquedotto Valtiglione S.p.A., delle procedure o dei protocolli ad esso relative, conformemente ai ruoli ed alle responsabilità dei medesimi;
- ❖ individuare e valutare l'opportunità dell'inserimento di clausole risolutive sia nei contratti in generale, sia con consulenti, collaboratori, procuratori, agenti e terzi che intrattengono rapporti con Acquedotto Valtiglione S.p.A., nell'ambito delle attività aziendali "sensibili";
- ❖ esaminare altresì l'eventuale documentazione pervenutagli dalle Funzioni Aziendali relativa ad atti ufficiali, quali, in particolare, provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contro la Pubblica Amministrazione; le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per tali reati; le notizie relative all'evidenza di procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- ❖ procedere, nell'ambito di inchieste interne, all'eventuale audizione degli autori delle segnalazioni, dei soggetti individuati e/o indicati quali responsabili di una presunta violazione, nonché di tutti coloro che siano in grado di riferire in merito ai fatti oggetto dell'accertamento;
- ❖ in esito agli accertamenti condotti e ove venga ravvisata una violazione di legge o delle procedure, sollecitare le Funzioni Aziendali competenti, all'applicazione delle sanzioni disciplinari adeguate, informandosi in ordine alle concrete modalità di adozione ed attuazione della stessa;
- ❖ condurre ricognizioni periodiche e/o non programmate delle attività aziendali, presso tutti i siti operativi, al fine di verificare l'adeguatezza della mappatura delle attività sensibili, delle procedure o dei protocolli aziendali, delle soluzioni organizzative adottate a fronte delle attività a rischio individuate;
- ❖ pianificare e gestire gli audit in materia di trasparenza e anticorruzione;
- ❖ comunicare eventuali inadempienze di pubblicazione.

Inoltre, ai fini della Trasparenza, deve controllare la corretta e tempestiva pubblicazione di tutto il materiale previsto dal d. lgs. n. 33/2013 e s.m.i., gestire ogni quesito dovesse giungere mediante lo strumento dell'accesso civico semplice e il riesame dell'accesso civico generalizzato, nei casi in cui il Responsabile abbia dato un diniego.

### 3.4.2 Poteri del Responsabile della prevenzione della trasparenza e corruzione

Per l'adempimento dei compiti sopra elencati il Responsabile potrà in ogni momento:

- ❖ verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i responsabili /dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità;
- ❖ effettuare, tramite l'ausilio di soggetti interni competenti per settore, ispezioni e verifiche presso ciascun ufficio di Acquedotto Valtiglione S.p.A. al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità delle attività;
- ❖ condurre attività di controllo, di analisi, di accertamento e ricognizioni su atti interni ed osservazione sulle attività aziendali dell'organizzazione amministrativa della Società con specifico riferimento all'utilizzo delle risorse pubbliche ed alla loro destinazione. A tal fine ha libero accesso a tutta la documentazione che riterrà rilevante e può acquisire ogni documento necessario per il corretto svolgimento dei suoi compiti istituzionali;
- ❖ effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere della Società, soprattutto nell'ambito dei processi e delle attività a rischio riconducibili alla gestione delle risorse pubbliche;
- ❖ chiedere agli uffici della Società informazioni sugli accessi generalizzati;
- ❖ interpellare il Garante della protezione dei dati personali in caso di diniego ad accessi generalizzati per privacy.

### 3.5 I referenti della prevenzione della corruzione

Allo stato attuale, sono stati individuati i referenti cui assegnare i seguenti compiti:

Il Consiglio di Amministrazione (CdA)

Il CdA di Acquedotto Valtiglione S.p.A. è l'organo che nomina il Responsabile della Prevenzione della Trasparenza e Corruzione e vigila sul suo operato e sull'efficacia dell'azione svolta dallo stesso.

Il CdA, inoltre, esercita le seguenti funzioni:

- ❖ approva il Piano di Prevenzione della Corruzione e ogni proposta di aggiornamento e modifica dello stesso;
- ❖ riceve e prende atto dei contenuti della relazione annuale predisposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione con il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nel Piano, utilizzando a tal fine il modello reso disponibile dall'ANAC.

I responsabili delle aree a rischio corruzione

Ai responsabili di processi / attività a rischio corruzione sono attribuite le seguenti responsabilità:

- ❖ svolgere attività informativa nei confronti del RPTC;
- ❖ partecipare al processo di gestione del rischio, collaborando con il RPTC per individuare le misure di prevenzione;
- ❖ svolgere un costante monitoraggio sull'attività dei propri uffici, anche attraverso un attenta verifica dell'operato dei propri collaboratori;
- ❖ assicurare l'osservanza del Codice Etico e l'attuazione delle misure di prevenzione programmate nel Piano;
- ❖ adottare le misure finalizzate alla gestione del rischio di corruzione, quali l'avvio di procedimenti disciplinari;
- ❖ mettere a disposizione la documentazione eventualmente richiesta dal Responsabile fornendo altresì qualunque informazione ritenuta necessaria ad un corretto monitoraggio;

- ❖ verificare che i collaboratori dei responsabili di area pubblichino i dati di competenza nei modi e nei tempi richiesti dalla normativa sul sito istituzionale nella sezione “SOCIETÀ TRASPARENTE” ;
- ❖ segnalare tempestivamente all’organo competente, per l’apertura del procedimento disciplinare, le violazioni di cui vengono a conoscenza.

#### Dipendenti / Collaboratori

I dipendenti ed i collaboratori esterni partecipano al processo di gestione del rischio osservando le misure contenute nel Piano, segnalando eventuali situazioni d’illecito e casi di conflitto di interesse che li riguardino al proprio responsabile o all’Ufficio Risorse Umane, ed in ogni caso al Responsabile della Prevenzione della Trasparenza e Corruzione.

## 4. ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO

Secondo quanto previsto dalla Legge (art. 1, comma 8, Legge 190 del 2012) il PTPC deve essere adottato entro il 31 gennaio di ciascun anno pubblicandolo sul sito istituzionale nella sezione "Società Trasparente".

Il Piano deve avere i seguenti contenuti:

- individuazione e gestione dei rischi di corruzione
- predisposizione di un sistema di controlli
- implementazione di un codice di comportamento (Codice Etico)
- gestione delle inconferibilità e delle incompatibilità
- gestione della formazione specifica
- tutela del dipendente che segnala illeciti
- modalità di monitoraggio
- sezione trasparenza
- accesso civico e generalizzato
- piano delle attività triennali
- formazione e informazione
- modalità di informazione dell'RPTC (whistleblowing)
- sistema disciplinare

I tre principali obiettivi perseguiti tramite l'implementazione del presente Piano sono:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Coerentemente con quanto previsto dal P.N.A. e dai suoi allegati, l'aggiornamento del Piano dovrà essere annuale e terrà conto dei seguenti fattori:

- normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
- normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell'amministrazione (es.: acquisizione di nuove competenze);
- emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del PTPC.;
- nuovi indirizzi o direttive contenuti nel P.N.A..

L'aggiornamento sarà effettuato attraverso la stessa procedura seguita per la prima adozione del PTPC, meglio descritta di seguito.

Il Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza è adottato con apposita delibera dal Consiglio di Amministrazione che è anche competente in merito ai necessari aggiornamenti.

Il Responsabile, coadiuvandosi con le funzioni interessate, potrà proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche o integrazioni del Piano di cui si dovesse ravvisare l'opportunità in conseguenza dello svolgimento delle sue funzioni.

## 5. ASPETTI METODOLOGICI, MAPPATURA DEI RISCHI E IDENTIFICAZIONE DEI PROCESSI SENSIBILI

L'ANAC, con deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019, ha fornito una nuova visione dell'approccio metodologico al sistema di gestione del rischio, per cui, effettuata l'analisi del contesto interno ed esterno, si è dato corso ad una complessa attività di mappatura dei rischi e di identificazione dei processi sensibili.

Attraverso la mappatura dei processi si individuano e rappresentano le attività dell'Ente al fine di ottenere un perimetro di riferimento per la successiva attività di identificazione e valutazione dei rischi corruttivi ovvero di maladministration.

La mappatura conduce all'identificazione delle seguenti aree che, in considerazioni delle attività a queste riconducibili, risultano - in varia misura - esposte a rischi corruttivi:

- A) contratti pubblici;
- B) personale;
- C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- D) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- E) incarichi e nomine;
- F) affari legali e contenzioso;
- G) contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici;
- H) promozione dell'immagine e pubblicità;
- I) area gestionale;
- L) area tecnica patrimoniale (controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni).

Sulla base di quanto precede, si è dunque proceduto:

- 1) all'esame dell'attuale organizzazione aziendale;
- 2) all'aggiornamento delle aree di rischio, in coerenza con le indicazioni di A.N.AC.;
- 3) all'aggiornamento della mappatura dei processi aziendali.

Nell'**Allegato 2** si riportano le risultanze dell'analisi dell'organizzazione e le aree di rischio aggiornate.

## 6. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Al fine di garantire la massima trasparenza e correttezza nell'ambito dei rapporti che Acquedotto Valtiglione S.p.A. intrattiene, a qualsiasi titolo, sia con soggetti appartenenti a Pubbliche Amministrazioni, di matrice nazionale, comunitaria ed estera, sia con privati, sono stati elaborati alcuni principi generali di comportamento, cui i Destinatari, sia nel caso in cui rivestano la qualifica di incaricato di pubblico servizio, sia nel caso in cui agiscano in veste privatistica, devono rigorosamente attenersi nello svolgimento delle loro specifiche attività.

Alcuni di questi principi comportamentali costituiscono altresì i principi etici fondamentali che devono permeare ogni processo del lavoro quotidiano e sono indicati dal Codice Etico della Società. Tuttavia, considerata l'importanza di tali principi nella prevenzione della corruzione, si è ritenuto opportuno richiamarli nel PTPC rimandando al codice etico per una spiegazione più approfondita.

Le attività devono essere svolte nel rispetto delle leggi vigenti, delle regole contenute nel Codice Etico, nel Modello di Organizzazione e Gestione e nel presente Piano Triennale Prevenzione Corruzione (P.T.P.C.), espressione dei valori e delle politiche della Società.

In linea generale il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, trasparenza, comunicazione e separazione dei ruoli. Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico (cui si rimanda integralmente), è fatto obbligo di instaurare e mantenere ogni rapporto con la P.A. e con soggetti privati sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

A tal fine a tutti i destinatari:

- è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nel presente documento;
- è fatto divieto di violare i principi e le procedure aziendali elaborate dalla Società per prevenire i reati nei rapporti con la P.A. e, in particolare, il fenomeno della corruzione;
- è fatto obbligo di prestare la massima collaborazione a tutti i soggetti che svolgono attività di verifica e controllo;
- è fatto divieto di discriminare il dipendente che effettui eventuali segnalazioni.

Al fine di prevenire la corruzione, nonché la commissione di tutti i reati previsti dal presente Piano, è altresì fatto obbligo di:

- rispettare i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza nello svolgimento delle proprie mansioni, agendo in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi;
- esercitare i propri compiti orientando l'azione aziendale alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di eventuali risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività della società deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati;
- evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della Società. Eventuali prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

## 6.1 Misure in materia di incompatibilità successiva

Fra i principi generali di comportamento, a partire dal presente Piano Triennale vanno comprese anche le misure in materia di “incompatibilità successiva”.

L’art. 1 comma 42 lett. l) della legge 190/2012 (Legge “Severino”) ha disposto quanto segue:

*“42. All’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: (...)*

*l) dopo il comma 16-bis è aggiunto il seguente:*

*«16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.*

*I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto di-vieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti» (...)*”.

L’art. 21 del d.lgs. 39/2013 a sua volta ha precisato che “sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l’amministrazione, l’ente pubblico o l’ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo”.

Con la disposizione in esame il legislatore ha integrato la disciplina in materia di incarichi pubblici, con l’introduzione di misure in materia di “incompatibilità successiva” (“post-employment” o “pantouflage”), preordinate a ridurre i rischi connessi all’uscita del dipendente dalla sfera pubblica e al suo passaggio, per qualsivoglia ragione, al settore privato. In altre, parole, il Legislatore ha inteso impedire che un dipendente pubblico / incaricato di pubblico servizio possa sfruttare la propria posizione all’interno di un’amministrazione o società per ottenere un lavoro presso un’impresa o un soggetto privato verso cui ha esercitato poteri autoritativi o negoziali. La norma prevede pertanto un periodo di “raffreddamento” di tre anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione/ Società pubblica, pena la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti.

Tali misure si affiancano ai meccanismi di pre-employment (le c.d. “inconferibilità”, ossia i divieti temporanei di accesso alla carica) e di in-employment (le c.d. “incompatibilità”, ossia il cumulo di più cariche) previsti dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, finalizzati a prevenire possibili conflitti di interesse nell’accesso agli incarichi pubblici.

L’ambito soggettivo di applicazione è dunque riferito a quei dipendenti che, nel corso degli ultimi tre anni di servizio presso la pubblica amministrazione/ società pubbliche, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’amministrazione/società stessa.

L’ANAC ha avuto modo di rilevare un disallineamento normativo (l’art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001, annovera tra le pubbliche amministrazioni solo gli enti pubblici non economici, mentre l’art. 1, co. 2, lett. b), d.lgs. 39/2013, applicabile in forza della previsione contenuta nel successivo art. 21, fa riferimento agli enti pubblici in generale, senza alcuna distinzione fra ente economico e non

economico), per cui, sul piano interpretativo, l'Autorità ha ritenuto non rilevante, ai fini dell'applicabilità della disciplina in materia di pantouflage, la distinzione tra enti pubblici economici e non economici, in quanto sono espressamente ricompresi nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 39/2013 tanto gli enti pubblici economici quanto quelli classificati come non economici.

La tesi sostenuta dall'Autorità è stata confermata anche dal giudice amministrativo (vedasi, ad es., Consiglio di Stato, Sez. V, 11 gennaio 2018, n. 126); pur ritenendo così risolta sul piano interpretativo la questione evidenziata, l'ANAC ha ritenuto tuttavia opportuno, nell'ottica di una revisione organica della disciplina in materia, di suggerire un intervento normativo volto a indicare esplicitamente l'applicabilità della stessa a tutti gli enti pubblici, oppure eliminando il richiamo all'art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001 e considerando una diversa collocazione per le regole per il passaggio dal settore pubblico a quello privato.

Pertanto, l'Autorità, nell'ambito delle proprie competenze, ha emesso un atto di segnalazione al Parlamento e al Governo, (il n. 6 del 27 maggio 2020), concernente proposte di modifica alla disciplina di cui all'art. 53 comma 16 ter del d. lgs. 165/2001, auspicando in definitiva un intervento sul piano legislativo atto a risolvere le criticità interpretative evidenziate.

Ora, anche a seguito degli interventi della giurisprudenza amministrativa, l'applicabilità dell'istituto in questione anche alle società pubbliche locali può ritenersi dato acquisito; nelle more di una modifica normativa come auspicato anche dall'ANAC, si può ritenere opportuno:

1. chiedere, d'ora in avanti, a candidati a cariche amministrative o appaltatori, autodichiarazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 (con testo da predisporre, in conformità alla normativa in questione) circa l'insussistenza di circostanze ostative ai sensi della normativa citata
2. far sottoscrivere al momento dell'assunzione, a dipendenti destinati a ricoprire cariche dirigenziali o a svolgere funzioni caratterizzate da poteri autoritativi o negoziali, apposita dichiarazione di consapevolezza circa il divieto, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) presso soggetti privati nei confronti dei quali il medesimo dovesse, negli ultimi tre anni di servizio, esercitare poteri autoritativi e negoziali;

Inoltre si evidenzia che, al fine di garantire il rispetto del principio di incompatibilità successiva, Acquedotto Valtiglione S.p.A. potrà quindi esercitare una limitata forma di controllo dopo la cessazione del rapporto contrattuale, consistente

- nella richiesta, a mezzo mail, al precedente responsabile, su quale ruolo è andato a ricoprire nella nuova azienda,
- nella verifica della posizione dell'ex dipendente utilizzando altri canali.

## 6.2 Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Tutti i destinatari sono tenuti, nella gestione dei rapporti diretti ed indiretti con la Pubblica Amministrazione, a rispettare le regole di comportamento definite nel codice etico.

Oltre a quanto già definito nel codice etico si riportano le seguenti regole:

- nel caso in cui dovessero verificarsi eventi straordinari, ossia criticità relative all'applicazione delle procedure adottate dalla Società, non risolvibili nell'ambito della ordinaria gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i Destinatari sono tenuti a segnalare immediatamente l'accaduto ai rispettivi superiori gerarchici e, contemporaneamente, al Responsabile della prevenzione della corruzione e all'Organismo di Vigilanza per le azioni del caso, ciascuno per le proprie rispettive



competenze;

- il personale non deve dar seguito a eventuali tentativi di concussione in cui sia coinvolto un funzionario della Pubblica Amministrazione;
- nell'ambito del processo di assunzione, è fatto divieto di favorire soggetti i quali, direttamente o indirettamente, svolgano attività o ruoli legati alla Pubblica Amministrazione;
- nei casi in cui adempimenti o comunicazioni siano effettuate utilizzando sistemi informatici/telematici della Pubblica Amministrazione, sono vietati utilizzi abusivi, alterazioni o interventi sui sistemi utilizzati di qualunque tipo o genere;
- è fatto divieto di accordare vantaggi di qualsiasi natura (quali, a titolo esemplificativo, promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della PA che possano promuovere o favorire gli interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni;
- è fatto divieto di destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali, comunitari o stranieri a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- è fatto divieto di alterare la rendicontazione relativa alla gestione delle suddette somme;
- in tutti i casi in cui la Società ricorra a sovvenzioni o finanziamenti da parte della Pubblica Amministrazione (quali, a titolo esemplificativo, fondi per l'organizzazione di corsi di formazione o aggiornamento dedicati ai dipendenti), gli incaricati della predisposizione della documentazione necessaria devono assicurare la correttezza e completezza delle informazioni riportate nella documentazione allegata nel rispetto del divieto di presentare dichiarazioni non veritiere al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi, finanziamenti agevolati o aggiudicazioni illecite di procedure di gara indette da enti pubblici. I responsabili della gestione e dell'utilizzo delle risorse ottenute dovranno assicurare che tali risorse vengano utilizzate nel rispetto della destinazione ad esse attribuita;
- è fatto assoluto divieto ai Destinatari, in relazione alle attività di Acquedotto Valtiglione S.p.A. soggette a rimborso, di rilasciare dichiarazioni e/o trasmettere informazioni non veritiere allo scopo di ottenere dalla Pubblica Amministrazione il rimborso di somme non dovute per attività inesistenti e/o spese non effettivamente sostenute.

### 6.3 Corruzione passiva

- l'instaurazione ed il mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi, nell'ambito di tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, devono essere caratterizzati dal massimo grado di trasparenza a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità della funzione o servizio;
- nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre all'interno di Acquedotto Valtiglione S.p.A. per ottenere utilità che non gli spettino;
- nello svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio è fatto obbligo di assicurare ai terzi la piena parità di trattamento a parità di condizioni.

### 6.4 Rapporti con i terzi

- è fatto obbligo di astenersi da azioni arbitrarie o da azioni che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori;
- l'assunzione, da parte della Società, di personale o collaboratori deve seguire regole di valutazione della professionalità, preparazione tecnica ed esperienza maturate;

- la retribuzione complessiva deve essere in linea con quanto già applicabile a figure di analoga funzione e responsabilità.

## 6.5 Gestione omaggi, regali ed elargizioni

Si rimanda a quanto già definito nel codice etico.

## 6.6 Conflitti d'interesse

Si rimanda a quanto definito nel codice etico. Inoltre, al momento di assegnazione dell'incarico o di avvio del rapporto di lavoro, la Società richiede ai propri Amministratori, ai Responsabili di Unità Organizzativa, ai Responsabili di funzione e ai collaboratori a vario titolo con funzione di responsabilità di sottoscrivere un'apposita dichiarazione che esclude la presenza di condizioni di conflitto di interesse tra singolo e azienda. Acquedotto Valtiglione S.p.A. per quanto concerne amministratori, dirigenti, RUO e capi funzione richiede di sottoscrivere idonea dichiarazione.

È richiesto a ciascun dipendente di segnalare le eventuali situazioni di conflitto di interesse esistenti con riferimento alle attività dallo stesso svolte e avendo riguardo anche a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dai codici disciplinari: la dichiarazione deve essere redatta per iscritto e inviata al proprio Responsabile sovraordinato.

## 6.7 Incompatibilità e Inconferibilità di incarichi ai propri dipendenti o di altro ente

- Acquedotto Valtiglione S.p.A. non può conferire incarichi ai propri dipendenti non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.
- Il conferimento operato direttamente dalla Società al proprio dipendente od a soggetto dipendente o facente riferimento ad altro ente (pubblico o privato) è disposto dal CdA, nel rispetto delle sue funzioni, di concerto con l'Organo Amministrativo, segnalando eventuali profili di rischio di conflitto di interessi o di situazioni non confacenti l'etica della Società ed il rispetto dei principi del Codice Etico.
- Acquedotto Valtiglione S.p.A., per quanto concerne amministratori, dirigenti, RUO e capi funzione e ai collaboratori con responsabilità, richiede di sottoscrivere idonea dichiarazione sia per quanto concerne incompatibilità che l'inconferibilità.

## 6.8 Conferimenti incarichi dirigenziali ed amministrativi di vertice

- Al fine del conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice, Acquedotto Valtiglione S.p.A. osserverà le disposizioni di cui al D.lgs. dell'8 aprile 2013 n. 39 recante "Disposizioni in tema di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012 n. 190".
- Al riguardo, Acquedotto Valtiglione S.p.A. raccoglierà le autocertificazioni volte ad escludere le condizioni ostative di cui al Piano Nazionale Anti-Corruzione.
- Gli incarichi retribuiti sono tutti gli incarichi conferiti ai dipendenti, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.

In caso di conferimento di incarichi da parte di Acquedotto Valtiglione S.p.A., nel rispetto delle Procedure interne e del presente Piano, a soggetti dipendenti di enti pubblici o soggetti di diritto privato terzi, la Società è tenuta a pubblicare i compensi erogati nell'anno precedente.

#### 6.9 Gestione delle informazioni sensibili e dei beni

- le informazioni raccolte dai Destinatari nel corso dei propri rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, qualunque sia il ruolo ricoperto, ovvero nell'ambito di qualsiasi attività che comporti lo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, dovranno sempre intendersi come "riservate e confidenziali". Tali informazioni non dovranno mai essere comunicate a terzi, salvo nei casi previsti dalla legge;
- i Destinatari che, a qualunque titolo, partecipino ai lavori delle Commissioni di Gara sono tenuti al segreto e ad astenersi dal divulgare le informazioni acquisite durante i lavori della Commissione;
- è fatto divieto di usare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio;
- è fatto obbligo di utilizzare i beni della Società con particolare cura e diligenza, secondo le modalità previste e solo per lo svolgimento dei compiti di ufficio;
- è fatto divieto di fare un uso improprio dei beni aziendali, che possa danneggiare gli stessi o ridurne l'efficienza, ovvero per fini personali.
- è fatto divieto di cedere, anche temporaneamente, a terzi i beni della Società, salvo i casi previsti dalla legge;

#### 6.10 Pagamenti e movimentazioni finanziarie

- le funzioni aziendali preposte alle attività di monitoraggio e supervisione delle attività di Acquedotto Valtiglione S.p.A. in cui si registrano movimenti finanziari di qualunque tipo devono porre particolare attenzione all'esecuzione dei connessi adempimenti e riferire immediatamente al RPTC e all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
- nessun tipo di pagamento in nome e per conto di Acquedotto Valtiglione S.p.A. può essere effettuato in contanti o in natura. Sono fatte salve le operazioni di valore economico modesto stabilite dal CdA;
- è fatto divieto di creare fondi a fronte di beni/servizi contrattualizzati a prezzi superiori a quelli di mercato oppure a fronte di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte.

Al fine di garantire il rispetto dei principi e delle regole contenuti nel presente documento la Società non inizierà o proseguirà nessun rapporto con esponenti aziendali, collaboratori esterni, fornitori o partner che non intendano allinearsi al principio delle leggi e dei regolamenti nazionali.

## 7. TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ

Acquedotto Valtiglione S.p.A. impone ai propri collaboratori di assicurare l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

Inoltre, la tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere garantita attraverso un adeguato supporto documentale che consenta in ogni momento la replicabilità.

Acquedotto Valtiglione S.p.A. attraverso la pubblicazione sul sito "Trasparenza" dà attuazione al principio di trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e favorisce forme diffuse di controllo.

La pubblicazione dei dati sul sito istituzionale nella sezione trasparenza, si traduce anche in strumento efficace di prevenzione della corruzione secondo principi di eguaglianza, imparzialità, responsabilità, efficacia ed efficienza, integrità e lealtà.

Acquedotto Valtiglione S.p.A. con la pubblicazione del PTPC, intende rendere noto a chiunque ne abbia interesse, quali sono e come intende realizzare i propri obiettivi di trasparenza, garantendo la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso.

Gli obiettivi che si è posta Acquedotto Valtiglione S.p.A. in tema di trasparenza sono di seguito riportati:

- garantire il diritto alla conoscibilità e all'accessibilità totale delle informazioni relative alle proprie attività di pubblico interesse. Tale diritto consiste nel consentire a chiunque di conoscere, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di economicità, buon andamento e imparzialità cui Acquedotto Valtiglione S.p.A. impronta il proprio agire;
- perseguire la veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione e lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità;
- assicurare flussi stabili nelle informazioni pubblicate, consentendo progressivamente ai terzi una sempre più diretta modalità di acquisizione delle stesse e implementando automatismi informatici per l'aggiornamento dei dati;
- garantire un corretto temperamento fra diritto all'accesso e tutela dei dati personali laddove coinvolti nelle attività di attuazione del Programma;
- pubblicare, in formato aperto, tutte le informazioni e i dati inerenti l'organizzazione, l'attività e le finalità istituzionali previsti dal D.lgs. n. 33/2013 e dalla normativa vigente.

I dati che la Società pubblica e aggiorna periodicamente nel proprio sito sono raggruppati nella sezione "TRASPARENZA" ed organizzati come indicato nella Tabella allegata alla linea guida ANAC 1134 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte della società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati da amministrazioni e degli enti pubblici economici", opportunamente adattata nella tabella in allegato A.

Sono state analizzate tutte le aree e tutte le voci incluse nella tabella allegata alle linee guida. Acquedotto Valtiglione S.p.A. ha scelto comunque di lasciare sul sito trasparenza, per maggior

chiarezza, anche le voci “non applicabili” in ragione della natura giuridica e delle attività della società.

## 7.1 Procedura di accesso civico

Il diritto di accesso deve essere di norma consentito. Il titolare del rilascio è tenuto quindi a privilegiare la scelta che, pur non oltrepassando i limiti di ciò che può essere ragionevolmente richiesto, sia la più favorevole al diritto di accesso del richiedente.

Il tenore della norma relativa all’accesso non procede alla generale e preventiva individuazione di esclusioni all’accesso generalizzato, ma rinvia a una attività valutativa che deve essere effettuata dall’Ente con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l’interesse pubblico alla divulgazione generalizzata e la tutela di altrettanto validi interessi considerati dall’ordinamento.

L’art. 5 comma 2 del D.lgs 33/2013, così come modificato dal D.lgs 97/2016 introduce una nuova tipologia di accesso, l’accesso civico generalizzato che indica: “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis”, si traduce, in estrema sintesi, in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

Nasce pertanto la necessità per Acquedotto Valtiglione S.p.A. la necessità di disciplinare gli accessi documentali secondo le tre categorie:

- a) “accesso civico” di cui all’art. 5, comma 1, del decreto trasparenza;
- b) “accesso generalizzato” di cui all’art. 5, comma 2, del decreto trasparenza;
- c) “accesso documentale” come disciplinato dal capo V della legge 241/1990.

### **Accesso civico**

È l’obbligo di pubblicare documenti, informazioni o dati nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente e comporta il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione dei medesimi, nel caso in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

La Società in applicazione dell’articolo 5 comma 1 del D.Lgs. 33/2013, ha istituito una casella di posta elettronica dedicata alla quale il cittadino può indirizzare richieste di accesso a informazioni oggetto di obblighi pubblicitari ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 33/2013. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al RPTC che si pronuncia sulla stessa.

La richiesta può in alternativa essere inviata:

- via posta elettronica all’indirizzo: [info@acquedottovaltiglione.it](mailto:info@acquedottovaltiglione.it); [acquedottovaltiglione@legalmail.it](mailto:acquedottovaltiglione@legalmail.it).
- la mail viene inoltrata all’indirizzo mail del RPTC;
- presentando istanza all’attenzione del RPTC direttamente negli uffici di Acquedotto Valtiglione S.p.A., nell’orario di apertura degli sportelli al pubblico come riportati sul sito della società;
- via posta ordinaria all’attenzione del RPTC, all’indirizzo della sede legale.

Nel caso di mancata risposta, superati i 30 giorni, il richiedente può ricorrere al potere sostitutivo individuato nel Presidente del CDA, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Tutte le richieste di accesso civico sono registrate su protocollo aziendale.

Le modalità di richiesta di accesso civico sono pubblicate nella sezione "TRASPARENZA" del sito istituzionale della Società, alla sottosezione Altri contenuti.

### **Accesso generalizzato**

L'esercizio del diritto di accesso generalizzato può essere inoltrato dal richiedente con una domanda formale all'Ufficio Protocollo, che provvede a registrare la mail nel protocollo aziendale:

- invio tramite mail a [info@acquedottovaltiglione.it](mailto:info@acquedottovaltiglione.it); [acquedottovaltiglione@legalmail.it](mailto:acquedottovaltiglione@legalmail.it);
- la mail viene inoltrata al Responsabile dell'ufficio competente per materia;
- presentando istanza direttamente negli uffici di Acquedotto Valtiglione S.p.A., nell'orario di apertura degli sportelli al pubblico come riportati sul sito della società;
- via posta ordinaria alla sede legale della società.

La conclusione del procedimento è prevista entro 30 giorni a fare data dal giorno di ricevimento dell'istanza.

La domanda dovrà essere corredata di documento di identità e dovrà contenere i seguenti dati: nome e cognome del richiedente; indirizzo mail, o altro indirizzo presso il quale desidera ricevere la corrispondenza, indicazione dei documenti, informazioni o dati cui si intende accedere.

La domanda, appena pervenuta al protocollo viene inoltrata al responsabile dell'ufficio competente per materia il quale valuta se sussistano controinteressati.

Nel caso non ci siano controinteressati e il Responsabile competente decida per l'accoglimento della richiesta, si provvede a inoltrare al richiedente i dati, le informazioni o i documenti richiesti.

Nel caso esistano i controinteressati il Responsabile competente provvede ad inviare loro lettera per comunicare che c'è stato un accesso agli atti che li riguarda allegando copia della richiesta effettuata dal titolare dell'accesso generalizzato.

Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

Il termine di 30 giorni sopra riportato si intende sospeso dal momento dell'invio della comunicazione al controinteressato.

In caso di accoglimento della richiesta di accesso generalizzato nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'Ufficio preposto ne dà comunicazione al controinteressato e al titolare dell'accesso generalizzato, comunicando che a fornire i dati richiesti al titolare dell'accesso non prima di 15 giorni al fine di dare la possibilità al controinteressato di ricorrere al TAR. Il responsabile dell'istanza, conclusi i termini, provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti.

Nel caso in cui il controinteressato non formalizza nessun diniego il Responsabile competente procede alla chiusura dell'istanza nei tempi stabiliti.

Nel caso in cui Responsabile competente decida per il rifiuto della domanda, comunica tramite R/R al richiedente il rifiuto, e le motivazioni con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis del decreto trasparenza, consultate le "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013" emesse da ANAC.

Il titolare dell'accesso civico, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 2 dell'Art. 8 (30 giorni), può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), che decide con

provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a) del decreto trasparenza, l'RPTC provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Le richieste al RPCT possono essere inviate:

- via posta elettronica all'indirizzo: [rpct@acquedottivaltiglione.it](mailto:rpct@acquedottivaltiglione.it);
- presentando richiesta all'attenzione del RPCT direttamente negli uffici di Acquedotto Valtiglione S.p.A., negli orari di sportello consultabili sul sito della Società;
- via posta ordinaria all'attenzione del RPCT, all'indirizzo della sede legale.

Se il richiedente non volesse rivolgersi a RPCT per il riesame dell'istanza, può ricorrere al TAR.

Il richiedente può ricorrere al TAR anche in caso di ulteriore diniego da parte del RPCT.

### **Accesso documentale**

L'accesso documentale è disciplinato dal capo V della legge 241/1990 e dal Regolamento Approvato dal CdA in data 02/12/2014.

## 7.2 Modalità per effettuare segnalazioni

E' possibile per tutti i destinatari del PTPC effettuare segnalazioni per potenziali comportamenti scorretti ai sensi della L. n. 190/2012 utilizzando i seguenti canali:

- Segnalazione al RPCT;
- invio di segnalazioni ad ANAC;
- denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

In ogni caso il segnalatore può altresì trasmettere ogni altro documento che possa essere ritenuto utile a contestualizzare il potenziale reato.

## 7.3 Segnalazioni al RPCT e tutela del segnalante

Il [decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24](#) (di seguito, per brevità, semplicemente "Decreto") recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

La nuova disciplina è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione; dall'altro, è strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione, la *maladministration* e la prevenzione di violazioni di legge nel settore pubblico e privato.

Il segnalante si pone nelle condizioni di fornire informazioni tali da condurre all'indagine, all'accertamento e al perseguimento di fenomeni corruttivi o comunque di fatti illeciti. In tal modo il soggetto fornisce il proprio contributo all'azione responsabile da parte delle istituzioni democratiche.

La norma nazionale garantisce la protezione, nelle differenti articolazioni di tutela della riservatezza e di copertura da fenomeni di ritorsione, dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o con il nuovo istituto della divulgazione pubblica. Tale protezione viene peraltro oggi estesa a soggetti diversi da chi segnala, quali il facilitatore o comunque le persone menzionate nella segnalazione: i legislatori europeo e nazionale hanno infatti inteso rafforzare l'istituto in questione, potenziandone la funzione di presidio per la legalità, nonché per il buon andamento e l'imparzialità delle pubbliche amministrazioni.



L'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) ha approvato, con Delibera n. 311/2023, le nuove Linee Guida in materia, qui in larga parte richiamate nella descrizione testuale dell'istituto. Tali Linee Guida, pur volte a dare solo indicazioni per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne in capo all'Autorità ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 24/2023, sono state proposte anche al fine di fornire indicazioni e principi di cui gli enti pubblici e privati possono tenere conto per i propri canali e modelli organizzativi interni.

Le principali novità contenute nella nuova disciplina vengono richiamate da ANAC come di seguito:

- ✓ specificazione dell'ambito soggettivo con riferimento agli enti di diritto pubblico, di quelli di diritto privato e estensione del novero di questi ultimi;
- ✓ ampliamento del novero dei soggetti, persone fisiche, che possono essere protetti per le segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche;
- ✓ espansione dell'ambito oggettivo, cioè di ciò che è considerato violazione rilevante ai fini della protezione nonché distinzione tra ciò che è oggetto di protezione e ciò che non lo è;
- ✓ disciplina di tre canali di segnalazione e delle condizioni per accedervi: interno (negli enti con persona o ufficio dedicato oppure tramite un soggetto esterno con competenze specifiche), esterno (gestito da ANAC) nonché il canale della divulgazione pubblica (tramite stampa o social media);
- ✓ indicazione di diverse modalità di presentazione delle segnalazioni, in forma scritta o orale;
- ✓ disciplina dettagliata degli obblighi di riservatezza e del trattamento dei dati personali ricevuti, gestiti e comunicati da terzi o a terzi;
- ✓ chiarimenti su che cosa si intenda per ritorsione e ampliamento della relativa casistica;
- ✓ specifiche sulla protezione delle persone segnalanti o che comunicano misure ritorsive offerta sia da ANAC che dall'autorità giudiziaria e maggiori indicazioni sulla responsabilità del segnalante e sulle scriminanti;
- ✓ introduzione di apposite misure di sostegno per le persone segnalanti e coinvolgimento a tal fine di enti del Terzo settore che abbiano competenze adeguate e che prestino la loro attività a titolo gratuito;
- ✓ revisione della disciplina delle sanzioni applicabili da ANAC e introduzione da parte dei soggetti privati di sanzioni nel sistema disciplinare adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

L'Acquedotto Valtiglione S.p.A., con deliberazione adottata dal CdA in data 18 dicembre 2023 ha adottato un modello organizzativo per la gestione delle segnalazioni, il cui scopo è quello di definire le modalità, le procedure, gli strumenti e le responsabilità con le quali l'Acquedotto Valtiglione S.p.A. intende definire, implementare e mantenere misure organizzative e tecnologiche necessarie e sufficienti a:

- garantire, per le persone che effettuano le segnalazioni, un livello adeguato di protezione secondo quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023 e s.m.i;
- garantire che il processo di gestione delle segnalazioni delle violazioni avvenga nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà garantite dalle vigenti normative in materia di protezione dei dati personali;
- definire le modalità di svolgimento delle istruttorie successive alle segnalazioni;
- monitorare l'efficacia ed efficienza della presente procedura, in modo da assicurare nel tempo la conformità alle evoluzioni normative, organizzative e tecnologiche.

È istituita e resa disponibile, quale canale di segnalazione e di comunicazione con il segnalante, primariamente consigliato, una **piattaforma informatica**, raggiungibile via web da chi intenda effettuare una segnalazione, nonché da parte del RPCT e del personale autorizzato. Essa presenta



tutte le caratteristiche di sicurezza necessarie a garantire la protezione dell'identità del segnalante e delle altre persone tutelate dalla normativa di riferimento.

In alternativa all'utilizzo della piattaforma, il segnalante può ricorrere a forme di comunicazione scritta tradizionali, quali la spedizione a mezzo posta o la consegna diretta.

È escluso l'utilizzo della posta elettronica quale canale di segnalazione interna.

Il segnalante che non intenda avvalersi dei canali di segnalazione di cui sopra, può, con qualsiasi mezzo, analogico o digitale, scritto od orale, chiedere un incontro diretto che sarà tenuto entro 30 giorni dalla richiesta, dal RPCT o suo delegato. La richiesta di appuntamento non costituisce segnalazione e non sono raccolte informazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle necessarie alla fissazione e gestione dell'incontro. In particolare, è onere del segnalante non rivelare la propria identità e l'oggetto della segnalazione.

Non è consentito effettuare una segnalazione direttamente utilizzando il tradizionale sistema telefonico. Nessun ufficio, né tantomeno il servizio di call center, è autorizzato a ricevere (e gestire) segnalazioni telefoniche.

## 8. DIFFUSIONE DEL PIANO

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è destinato agli amministratori, al collegio sindacale, al revisore dei conti e tutto il personale dipendente e afferente a vario titolo di Acquedotto Valtiglione S.p.A.

Sarà diffuso a seguito di delibera del CdA tramite pubblicazione sul sito sezione trasparente.

Il P.T.P.C sarà pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Società Trasparente".

## 9. FORMAZIONE E INFORMAZIONE

La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione e dei fenomeni di illegalità considerati nel presente documento.

Gli interventi formativi sono individuati dal RPTC in raccordo con i RUO.

Si ritiene fondamentale garantire la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure) da parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell'ambito del processo di prevenzione in modo da evitare l'insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in volta applicabile.

Nell'ambito delle misure indicate dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, Acquedotto Valtiglione S.p.A. ritiene di sviluppare interventi di formazione/informazione rivolti a tutto il proprio personale, con la duplice funzione di prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione e fornire la massima informazione sulle situazioni concrete di rischio.

La formazione sarà indirizzata al personale dipendente ed afferente ad Acquedotto Valtiglione S.p.A.. I contenuti e le modalità di formazione saranno definiti nel corso del 2024.

## 10. SISTEMA DISCIPLINARE

Considerato che la violazione delle norme contenute nel P.T.P.C. comporta responsabilità disciplinare, Acquedotto Valtiglione S.p.A. applicherà il proprio sistema disciplinare.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione provvederà alla segnalazione, per gli opportuni provvedimenti, delle violazioni accertate in materia di corruzione.

### 10.1 Misure nei confronti dei lavoratori subordinati

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste dal codice disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili. Nel caso in cui Acquedotto Valtiglione S.p.A. rilevi comportamenti, dei propri dipendenti, tali da essere sanzionati il Presidente CDA provvede ad una valutazione e all'erogazione della sanzione in conformità con quanto previsto dalla normativa.

### 10.2 Misure nei confronti di chi ha violato le misure di tutela del segnalante

Le possibili sanzioni, nei confronti di chi ha violato le misure di tutela del segnalante, si ricavano dal CCNL di settore e potranno essere irrogate dal Presidente del CDA.

10.3 Misure nei confronti del segnalante che ha effettuato segnalazioni con colpa grave Le possibili sanzioni, nei confronti del segnalante che ha effettuato segnalazioni con colpa grave, si ricavano dal CCNL di settore e potranno essere irrogate dal Presidente CDA.

### 10.4 Misure nei confronti del segnalante che ha effettuato segnalazioni con dolo

Le possibili sanzioni, nei confronti del segnalante che ha effettuato segnalazioni con colpa grave e dolo, si ricavano dal CCNL di settore e potranno essere irrogate dal Presidente del CDA.

### 10.5 Misure nei confronti degli altri soggetti apicali (amministratori e sindaci)

In caso di violazione del presente Piano da parte di soggetti apicali diversi dai Responsabili dei servizi, quali gli Amministratori e i Sindaci, il RPTC informerà il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale (se necessario) i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

### 10.6 Misure nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione

A fronte dei rilevanti compiti che sono attribuiti al RPTC è stabilito che, in caso di sua grave inosservanza, venga immediatamente revocato l'incarico da parte del Consiglio di Amministrazione, conformemente alle prescrizioni dell'art. 12 L. 190/2012.

### 10.7 Misure nei confronti di soggetti terzi

I comportamenti in violazione del Codice Etico e del Piano da parte dei Soggetti Terzi aventi rapporti

contrattuali con il Società (partner commerciali e finanziari, consulenti, collaboratori), per quanto attiene le regole agli stessi applicabili, sono sanzionati secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che Acquedotto Valtiglione S.p.A. inserisce nei relativi contratti.

Se le violazioni/inadempienze sono reiterate e prolungate, RPTC deve, in ottemperanza all' art. 43 comma 1 e 5, segnalare all'ufficio di disciplina dell'ANAC le inadempienze per l'attivazione del procedimento disciplinare, comunicando contestualmente al CdA, OdV ai fini dell'attivazione di altre forme di responsabilità.

## 11 PIANIFICAZIONE TRIENNALE DELLE ATTIVITÀ

### Attività annuali

Le attività che devono essere svolte annualmente dal RPTC sono di seguito riepilogate:

- Stesura e pubblicazione entro il 15 dicembre di ogni anno (a meno di diversa indicazione dell'ANAC) di una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta
- Revisione del piano e delle attività in esso contenute da proporre al CdA ed approvare entro il 31/01 di ogni anno (salvo diversa indicazione delle Autorità / ANAC)
- Supervisione della formazione del personale in materia di contrasto alla corruzione
- Redazione del piano di Audit per l'anno successivo
- Gestione degli audit

### Anno 2024

- Adozione del piano 2024-2026
- Pianificazione attività di audit 2024, in relazione ai seguenti ambiti:
  - Inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali (ex D.Lgs.39/2013);
  - Attività di prevenzione Pantouflage
  - Assegnazione diretta di valore inferiore a 40.000
  - Assegnazione diretta per importi superiori a 40.000
  - Processo di selezione del contraente (Bandi di Gara)
  - Processo di verifica aggiudicazione e stipula contratto (Bandi di Gara)
  - Processo di Esecuzione del contratto e verifiche in corso di esecuzione (Bandi di Gara)
  - Gestione delle controversie nell'ambito dell'esecuzione del contratto e corretta effettuazione di pagamenti
  - Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio e ricerca
  - Gestione pareri e accordi stragiudiziali e gestione contenzioso
- Incontro con OdV per scambio di informazioni in relazione alle proprie attività e al fine di coordinarsi nelle attività di monitoraggio (RPTC);
- Formazione ai dipendenti di sensibilizzazione sui temi della Prevenzione della corruzione e della trasparenza e sulle novità introdotte;
- Analisi del contesto (secondo quanto previsto dal PNA del 2019) ed aggiornamento della mappatura dei rischi (Gruppo di lavoro)
- Verifica dell'efficacia della procedura per le segnalazioni e per la tutela del segnalante, sia per ambito L. 190/12 che per d.lgs 231/01;
- Revisione dell'allegato A del PTPC "Obblighi di pubblicazione"

### Anno 2025

- Valutazione efficacia del PTPC ed eventuali proposte di miglioramento (RPTC e referenti)
- Informazione al personale sugli audit effettuati nel 2024
- Valutazione integrazione analisi dei rischi
- Incontro con OdV per scambio di informazioni e programmazione dei controlli (RPTC)

### Anno 2026

- Valutazione efficacia del PTPC ed eventuali proposte di miglioramento (RPTC e referenti)
- Verifica ed aggiornamento/conferma della mappatura dei rischi (Gruppo di lavoro)
- Informazione al personale sugli audit effettuati nel 2025 (RPTC)
- Valutazione integrazione analisi dei rischi


- Incontro con OdV per scambio di informazioni e programmazione dei controlli (RPTC)
- Pianificazione del richiamo della formazione in materia di anticorruzione e trasparenza (RPTC)

## **ALLEGATI**

ALLEGATO 1 – ORGANIGRAMMA AZIENDALE

ALLEGATO 2 – ANALISI DEI RISCHI

# ORGANIGRAMMA AZIENDALE





ANALISI DEL RISCHIO - MAPPATURA DEI PROCESSI					VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
					IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO (Misure previste dalla singola struttura in analisi)	VALUTAZIONE DELLE MISURE IN ESSERE	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO	RESPONSABILITÀ E ATTUAZIONE DELLA MISURA	TEMPERISTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PIANIFICATA
AREA DI RISCHIO	PROCESSI SENSIBILI	ATTIVITÀ	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ULTERIORI STRUTTURE/UFFICI O ENTI ESTERNI COINVOLTI NEL PROCESSO	RISCHIO CORRUTTIVO O DI MALADMINISTRATION (RISCHIO ASTRATTO E IPOTETICO)	RATING DI RISCHIOSITÀ (RISCHIO)						
	Programmazione	Analisi e definizione dei fabbisogni	Responsabile Acquisti e Appalti	RUP / ANAC	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	MEDIO	1) Processo interno di valutazione del fabbisogno e procedura interna per comunicazione dei fabbisogni tramite RdA tramite ERP aziendale in vista della programmazione-accorpamento fabbisogni omogenei 2) Processo di budget bottom-up: implementazione del progetto Budget aziendale 3) Programma degli interventi approvato dall'EGATO	ADEGUATA	BASSO	-	-	-
	Scelta tipologia di affidamento (Progettazione)	Redazione capitolato/lettera di invito Requisiti di qualificazione Criteri di aggiudicazione Indizione della procedura e nomina del RUP	Responsabile Acquisti e Appalti	RUP / ANAC /AGCCM / PP.AA. Competenti per la verifica dei requisiti degli operatori economici	. Indagine di mercato omessa o lacunosa . Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara . Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) . Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente,	MEDIO	1) Modello Organizzativo Dlgs. 231/01 2) Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni	MIGLIORABILE	MEDIO	Previsione di un'analisi annuale in merito alla concreta operatività del principio di rotazione anche quale integrazione di altri report	Responsabile Acquisti e Appalti	2024

CONTRATTI PUBBLICI	Selezione del contraente	Nomina della commissione aggiudicatrice Lavori della commissione giudicatrice Verifica di anomalia dell'offerta Proposta di aggiudicazione e aggiudicazione definitiva Pubblicazione degli esiti di gara	Responsabile Acquisti e Appalti / RUP	RUP / ANAC / AGCCM / PP.AA. Competenti per la verifica dei requisiti degli operatori economici	. Manipolazione delle disposizioni che governano i processi considerati al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara da parte dei vari soggetti coinvolti (RP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) . Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo . Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito . Indebiti favoritismi nella conduzione della verifica di anomalia dell'offerta . Omessa pubblicazione degli esiti della procedura ovvero pubblicazione alterata a causa di errore rispetto agli	MEDIO	1) Pubblicazione avvisi di gara ed elenco affidamenti sul sito ex D.Lgs. 36/2023 2) Adempimenti previsti dalla normativa trasparenza e dall'ANAC	MIGLIOR ABILE	MEDIO	Implementazione revisione flussi informatizzati per gli obblighi di pubblicazioni sui contratti pubblici	Responsabile Acquisti e Appalti	2024
	Verifica dei requisiti e stipulazione del contratto	Verifica dei requisiti di ordine generale e speciale Atto di affidamento con esplicitazione motivazione espressa Stipulazione del contratto	Responsabile Acquisti e Appalti	RUP / ANAC / AGCCM / PP.AA. Competenti per la verifica dei requisiti degli operatori economici	. Occultamento doloso del mancato possesso dei requisiti di moralità in capo all'appaltatore . Predisposizione di clausole di chiaro favore al fine di avvantaggiare indebitamente la controparte negoziale della Società	MEDIO	1) Verifica dei requisiti ex D.Lgs. 36/2023 2) Verifica dei requisiti di carattere tecnico organizzativo	MIGLIOR ABILE	BASSO	Gestione informatizzata nella verifica dei requisiti	Responsabile Acquisti e Appalti	2024

Esecuzione del contratto	Subappalto Proroghe e rinnovi Penali Risoluzione in danno Gestione stragiudiziale delle controversie	Responsabile Acquisti e Appalti	Direzione Lavori / Collaudatori / RUP / ANAC / AGCCM / PP.AA. Competenti per la verifica dei requisiti degli operatori economici	<p>. Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della Società, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari</p> <p>. Varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)</p> <p>. Autorizzazione di subappalti, proroghe, modifiche sostanziali illegittimamente al fine di favorire determinati operatori economici</p> <p>. Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'onere (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio</p>	MEDIO	<p>1) Modello organizzativo 231 - Reati contro la PA e il patrimonio</p> <p>2) Per la trattazione delle controversie stragiudiziali, parere legale sopra determinata soglia</p> <p>3) Formazione del personale</p>	MIGLIOR ABILE	MEDIO	<p>1) Flussi informativi mirati, tempestivi e ad evento, dal RUP al RPCT, in merito alla rilevazione di gravi inadempimenti e</p> <p>2) Analisi fattibilità maggior informatizzazione fase realizzativa</p>	RUP	Annuale
--------------------------	--	---------------------------------	---	---	-------	--	---------------	-------	---	-----	---------

	Rendicontazione del contratto	Verifica delle prestazioni Pagamento delle prestazioni	RUP	Collaudatori / RUP / ANAC / AGCCM / PP.AA. Competenti per la verifica dei requisiti degli operatori economici	. Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari. Alterazione della tempistica di pagamento (in diminuzione / in aumento) al fine di favorire ovvero danneggiare determinati oo.ee. . Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante . Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento delle prestazioni convenute al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto . Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici . Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera . Gestione travisata delle anticipazioni	MEDIO	1) Condizioni standard di pagamento dei fornitori 2) Procedura per il pagamento di debiti; 3) stati di avanzamento dei lavori-certificati di pagamento-fatturazione separata dei componenti di una ATI-controllo tempi e stato di avanzamento lavori pubblici-anticipazioni su appalti-libretto delle misure: stampa univoca del ODL-perizie di variante-pianificazione delle risorse "rapportino giornaliero"-scadenze pagamenti lavori/forniture/servizi	MIGLIOR ABILE	MEDIO	Formazione specifica	RUP	Annuale
PERSONALE	Assunzioni del personale	. Analisi del fabbisogno . Selezione dei candidati . Contrattualizzazione del rapporto . Gestione del personale	Responsabile del personale	Enti previdenziali ed Assistenziali / OO.SS.	. Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. . Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati . Mancata o insufficiente verifica della	MEDIO	1) Regolamento assunzioni 2) Pubblicazione avviso di selezione ed esito sul sito 3) Espresa dichiarazione di imparzialità, trasparenza e mancanza di incompatibilità delle commissioni giudicatrici. 4) Codice etico "Prevenzione del conflitto di interesse per gli amministratori, i dipendenti ed i collaboratori 5) Codice etico "Violazioni del Codice Etico – Sistema	ADEGUATA	BASSO			
	Progressioni di carriera	Attività volte a conferire passaggi di livello	Consiglio di Amministrazione /	-	eventuale scarsa standardizzazione e definizione profili professionali	MEDIO	CCNL di categoria che prevede le procedure per le progressioni verticali	MIGLIOR ABILE	BASSO	Adozione regolamento	CDA	2024
	Procedimenti disciplinari	Attività volte a sanzionare comportamenti	Consiglio di Amministrazione /	-	eventuale soggettività nell'applicazione dei provvedimenti	MEDIO	1) CCNL di categoria 2) Tracciabilità del processo attraverso le comunicazioni	MIGLIOR ABILE	BASSO	Adozione regolamento	CDA	2024
	Incarichi extraistituzionali	Attività volte ad autorizzare o conferire	Consiglio di Amministrazione /	-	eventuale soggettività nel conferire incarichi e/o nel rifiutare l'autorizzazione	MEDIO	1) CCNL di categoria 2) Tracciabilità del processo attraverso le comunicazioni	MIGLIOR ABILE	BASSO	Adozione regolamento	CDA	2024

	Trattamento economico giuridico	. Rilevazione presenze . Elaborazione del cedolino	Responsabili del personale	-	. Riconoscimento di vantaggi indebiti . Alterazione delle voci che compongono il trattamento economico	MEDIO	1) CCNL di categoria 2) Tracciabilità del processo attraverso le comunicazioni 3) Revisione legale	ADEGUATA	BASSO			
	Formazione	Attività volte a formare il	Responsabili del	-	. Favorire determinate istanze . Favorire determinati operatori	MEDIO	1. Piano di formazione 2. Registrazione delle presenze	ADEGUATA	BASSO			
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazioni	. (Eventuale) Ricezione delle domande . Fase istruttoria (Scelta del beneficiario) . (Eventuale) Graduatoria . Provvedimento di assegnazione	CdA	Responsabile Servizi Amministrativi / Beneficiari	. Eventuale elargizione di denaro o altre utilità al fine di ottenere comportamenti infedeli da parte di soggetti terzi al fine di creare le disponibilità finanziarie per conseguire indebiti vantaggi . Riconoscimento di vantaggi indebiti . Alterazione delle graduatorie . Riconoscimento di compensi ovvero benefici in misura superiore a quanto	BASSO	Modello organizzativo 231	ADEGUATA	BASSO			
	Omaggi	Determinazione dei criteri per omaggi e regalie	CdA	Responsabile Servizi Amministrativi / Beneficiari	Eventuale elargizione di utilità al fine di ottenere comportamenti infedeli da parte di soggetti terzi	BASSO	Modello organizzativo 231	ADEGUATA	BASSO			
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori in	. Tenuta della contabilità . Redazione del bilancio di esercizio . Relazioni e comunicazioni sociali in genere . Oneri informativi obbligatori ex lege	Responsabile Ragioneria e Bilancio	Collegio Sindacale / Revisore	Falsificazione o alterazione di atti o documenti finalizzati a garantire la corretta tracciabilità dei flussi finanziari	MEDIO	Revisione legale	ADEGUATA	BASSO			
	Gestione dei flussi finanziari	Movimentazione delle risorse finanziarie relative all'attività istituzionale	Responsabile Ragioneria e Bilancio	Collegio Sindacale / Revisore	Falsificazione o alterazione di atti o documenti finalizzati a garantire la corretta tracciabilità dei flussi finanziari	BASSO	Tracciabilità dei flussi finanziari (CIG / CUP)	ADEGUATA	BASSO			

	Gestione delle incombenze societarie relative a operazioni sul capitale, su partecipazioni e su emissioni di obbligazioni	. Aumenti e riduzioni di capitale . Operazioni su partecipazioni . Conferimenti, fusioni e scissioni . Emissioni obbligazioni	Responsabile Ragioneria e Bilancio	Collegio Sindacale / Revisore	Alterazioni delle risultanze delle operazioni o della documentazione a riscontro	MEDIO		ADEGUATA	BASSO			
INCARICHI E NOMINE	Assegnazione e gestione di incarichi per consulenze	. Analisi dei fabbisogni . Selezione del professionista . Esecuzione del contratto . Pagamento delle prestazioni	Responsabile Area di competenza	CDA / ANAC	. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità nel conferimento degli incarichi. . Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari . Attribuzione dell'incarico per favorire indebitamente un soggetto in cambio di utilità	MEDIO	1) Regolamento conferimento incarichi (agg. 23/10/19) 2) Pubblicazione incarichi sul sito 3) Verifica esecuzione contratto	MIGLIORABILE	MEDIO	Revisione delle procedure per l'attribuzione degli incarichi di consulenza con la creazione di appositi elenchi	CDA	2024
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Gestione precontenzioso e contenziosi giudiziali	. Gestione del precontenzioso /ADR . Gestione dei rapporti con i legali esterni	Responsabile Area di competenza	CDA / Responsabile servizio interessato / ANAC	. Adesione bonaria a richieste risarcitorie non giustificate e tali da determinare indebite utilità per privati od imprese . Alterazione dei fatti o erronea elaborazione degli elementi giuridici nella verifica istruttoria al fine di agevolare il ricorrente e/o ledere gli aventi diritto . Transazioni giudiziali non giustificate dall'andamento del giudizio . Transazioni gestite in ADR (Alternative Dispute Resolution_Metodi alternativi di risoluzione delle controversie) determinate dalla volontà di favorire	MEDIO	1) Per le controversie stragiudiziali, parere legale sopra determinata soglia 2) Regolamento conferimento incarichi ad esperti esterni 3) Valutazioni tecniche da parte dei Responsabili 4) Informatizzazione gestione controversie 5) Elenco di avvocati libero professionisti per conferimento di incarichi di consulenza ed assistenza legale in ambito giudiziale e stragiudiziale	ADEGUATA	BASSO			

CONTRIBUTI e SOVVENZIONI	Acquisizione e/o gestione di contributi/sovvenzioni/finanziamenti concessi da soggetti pubblici	. Individuazione dei criteri e delle modalità di spesa delle somme . Utilizzo delle risorse . Verifica dei risultati ottenuti . Rendicontazione corsi formativi	Responsabile Ragioneria e Bilancio	CDA	. Acquisizione di contributi mediante alterazione di dati, informazioni e documenti . Esercizio arbitrario di discrezionalità nella gestione delle richieste e nella rendicontazione agli enti eroganti . Gestione arbitraria ed illegittima dei contributi ottenuti	MEDIO	Modello 231	ADEGUATA	BASSO			
PROMOZIONE DELL'IMMAGINE E PUBBLICITA'	Gestione di iniziative socio/culturali, omaggi, attività promozionali e pubblicitarie, utilizzo di beni o servizi tipici dell'azienda a scopo di promozione dell'immagine e	. Fase istruttoria . Diffusione della notizia a mezzo stampa o attraverso altri canali di comunicazione (sito internet, radio etc.) . Report statistico sui risultati ottenuti	CDA	mezzi di informazione e social	Agevolazione di taluni soggetti nell'accesso ai vantaggi economici erogati e/o utilizzo di vantaggi a fini illegittimi	BASSO	Modello organizzativo 231	ADEGUATA	BASSO			
	Contratti di allacciamento impianti	. Preventivazione per la realizzazione di nuovi impianti di allacciamento . Qualificazione dell'utenza in relazione al servizio da prestare e agli usi . Variazione parametri contrattuali	Responsabile Servizio Tecnico	Responsabile Servizio Utenza / ARERA / EGATO 5	. Definizione di condizioni indebitamente favorevoli all'utente in cambio di vantaggi personali . Falsa ricognizione dei presupposti contrattuali al fine di favorire indebitamente l'utenza	BASSO	1) Regolamento del SII e Carta del servizio 2) Segregazione processo di preventivazione, realizzazione tecnica da quella amministrativa: suddivisione responsabilità tra chi riceve le richieste di allacciamento, chi esegue i sopralluoghi e redige il preventivo, chi stipula il contratto e chi esegue il lavoro per ogni centro (OdS 29/2014). L'ordine di lavoro si genera contestualmente alla registrazione dell'incasso a cura del servizio Amministrazione.	ADEGUATA	BASSO			



Rilevazione consumi dell'utenza	Lettura contatori	Responsabile Servizio Utenza	Affidatario del servizio / ARERA / EGATO 5	. Falsa lettura dei contatori o intenzionale mancanza di rilevazione dei consumi . Alterazione delle risultanze effettive dei contatori	BASSO	1) Affidamento servizio fotoletture a ditte terze con registrazione fotoletture tramite palmare e scarico automatico nel programma delle risultanze 2) Test di controllo per rilevazioni consumi anomali 3) Telettura	ADEGUATA	BASSO			
Verifica funzionalità dei contatori	Verifica metrologica/meccanica dei contatori d'ufficio o su richiesta clienti	Responsabile Servizio Utenza	Responsabile Servizio Utenza	. Alterazione delle risultanze della verifica . Manipolazione artificiosa dei contatori	BASSO	1) Decreto MISE su metrologia (obbligo di sostituzione periodico) 2) Banco prova contatore omologato e Istruzione Modalità di utilizzo del banco prova contatori 3) Verifica Enti esterni (CCIAA Asti) in caso di contenzioso e a campione su nuovi lotti 4) Piano sostituzione sistematica contatori obsoleti	ADEGUATA	BASSO			
Bollettazione	Fatturazione agli utenti	Responsabile Servizio Utenza	ARERA / EGATO 5	Falsificazioni e indebiti favoritismi verso determinati utenti	BASSO	1) Tariffe stabilite dall'Ente d'Ambito e approvate da ARERA sono inserite annualmente nel sistema informatico a seguito OdS e non possono essere modificate dagli operatori 2) Carta del Servizio e Regolamento SII 3) Tracciabilità del processo tramite applicativo 4) Consuntivazione volumetrie e fatturato per articolazione tariffaria agli Enti competenti 5) Automatismo calcolo consumo presunti in mancanza di letture 6) Verifica dell'Autorità d'Ambito	ADEGUATA	BASSO			



AREA  
GESTIONALE

Gestione contratti e fatturazione attiva	. Gestione dei contratti attivi diversi dal SII (es. lavori conto terzi, servizi accessori ai Comuni, ecc.) . Fatturazione ai clienti sulla base dei contratti	Responsabile Servizio Utenza e Ragioneria		Falsificazioni e indebiti favoritismi verso determinati utenti	MEDIO	1) Tracciabilità del processo tramite applicativo per l'emissione delle fatture 2) Fatturazione elettronica obbligatoria- Istruzioni e nuova modulistica interna	MIGLIORABILE	MEDIO	Analisi di fattibilità del processo informatizzato di gestione contratti e della fatturazione attiva diversa dalla bollettazione	CDA	2024
Gestione dei reclami e conciliazione back office commerciale	Risoluzione reclami clienti	Responsabile Servizio Utenza e Tecnico	ARERA /EGATO 5	. Indebiti favoritismi di determinati utenti . Accoglimento di reclamo infondato e pretestuoso	BASSO	Tracciabilità obbligatoria per Regolazione ARERA RQSII Del.655/2015 segnalazioni utenti su applicativo informatico	ADEGUATA	BASSO			
Rettifiche di fatturazione e transazioni	. Rettifiche di fatturazione . Transazioni per anomalie bollettazione	Responsabile Servizio Utenza	ARERA /EGATO 5	. Indebiti favoritismi di determinati utenti . Disconoscimento di rettifiche non giustificate e/o documentate . Gestione arbitraria dell'istruttoria	MEDIO	1) Carta del Servizio Idrico Integrato 2) Regolamento del SII 3) Regola su rateizzazione ove richiesto 4) Procedura DI Gestione di reclami scritti, richieste scritte di informazioni, rettifiche di fatturazione, istanze degli utenti	ADEGUATA	MEDIO			
Supporto ai processi autorizzatori e controllo scarichi	. Autorizzazioni scarichi in pubblica fognatura: istruttoria tecnica . Verifiche sugli scarichi . Contestazione delle violazioni, comminatoria della sanzione e delle penali contrattuali . Autorizzazione allacci fognari	Responsabile servizio tecnico	Laboratori esterni /ARERA /EGATO 5	Alterazione delle risultanze istruttorie ovvero dei controlli al fine di favorire indebitamente l'utenza in termini tariffari o sanzionatori	MEDIO	1) Carta del Servizio Idrico Integrato 2) Regolamento del SII 3) Disciplinare tecnico 4) Titolo IV TICS 5) Tracciabilità informatica tramite SUAP	ADEGUATA	BASSO			

	Gestione conferimento rifiuti liquidi	Conferimento da parte di terzi di rifiuti liquidi presso impianti depurazione	Responsabile servizio tecnico	Laboratori esterni /ARERA / EGATO 5	. Accettazione di richieste palesemente non processabili al fine di favorire il richiedente (es. accettazione CER non ammessi) . Alterazione dei sistemi di pesatura al	MEDIO	Regolamento regionale per sanzioni amm.ve e penale contrattuale	ADEGUATA	BASSO			
	Conciliazioni/ Metodi alternativi di risoluzione delle controversie	. Attività di conciliazione gestite anche da ADR (Alternative Dispute Resolution_Metodi di alternativi di risoluzione delle controversie) . Negoziazioni assistite e transazioni	Responsabile Servizio Utenza	Responsabile Servizi Amministrativi	Componimento di richieste in via travisata ed imparziale al fine di favorire indebitamente l'utente	BASSO	. Procedura REMSI . Assistenza legale	MIGLIORABILE	BASSO	Ulteriori adeguamenti REMSI	Responsabile Servizio Utenza	2024
	Recupero crediti	. Avvisi bonari di sollecito . Costituzioni in mora . Limitazioni/ Sospensioni/ disattivazioni . Decreti ingiuntivi ed altre azioni legali di recupero . Recupero credito stragiudiziale: rateizzazione, dilazioni, transazioni su crediti oggetto di recupero	Responsabile Servizio Utenza	Responsabile Servizi Amministrativi	. Mancata contestazione del credito dell'Azienda . Ritardo doloso nel recupero del credito . Concessione di dilazioni o definizione di transazioni in assenza dei presupposti	BASSO	. Procedura REMSI . Assistenza legale	MIGLIORABILE	BASSO	Ulteriori adeguamenti REMSI	Responsabile Servizio Utenza	2024
AREA TECNICA PATRIMONIALE	Attività autorizzative di interferenze con opere aziendali per attraversamenti ed espropriazioni per delega di altri	. Espropri, servitù e occupazioni . Occupazione temporanea (VAM) . Decreti espropri	Responsabile Servizio Tecnico	CDA EGATO5	Quantificazione delle indennità in via arbitraria	MEDIO	Assistenza legale	MIGLIORABILE	MEDIO	Formalizzazione procedura qualità per espropri servitù asservimenti e accordi	CDA	2024